

DOCUMENTO VI

DELLA DELIBERA N. 114/24/CONS

DECLINAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti	3
3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM	10
4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili	15
5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete	17
6. Obbligo di trasparenza	30
7. Obbligo di non discriminazione	33
8. Obbligo di separazione contabile	50
9. Obbligo di controllo dei prezzi.....	53
10. Obbligo di contabilità dei costi	63

INDICE DELLE TABELLE

Tabella VI.1 – <i>Benchmark</i> internazionale in relazione al <i>Relevant Time Period</i> (RTP)	43
Tabella VI.2 – Schema relativo ai tempi di comunicazione delle offerte retail di TIM.	48
Tabella VI.3 – Canoni dei servizi di accesso locale all'ingrosso (2023-2028).....	56

1. Introduzione

1. Nel presente documento si illustra la declinazione degli obblighi regolamentari (detti anche rimedi o misure correttive) che si impongono in capo a TIM e la controllata FiberCop (di seguito TIM/FiberCop), in quanto operatore individuato quale avente significativo potere di mercato (SMP) nei mercati rilevanti n. 1B e n. 2B identificati nella presente analisi. TIM/FiberCop è destinataria degli obblighi che riguardano i servizi forniti sulla propria rete di accesso fissa (primaria e secondaria). Di seguito, per semplicità, si utilizzerà l'espressione "TIM/FiberCop" come unico soggetto destinatario degli obblighi. Si farà riferimento a TIM o FiberCop separatamente solo per determinate previsioni concernenti le singole società. Qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari del gruppo TIM, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società (anche non appartenenti al gruppo TIM) che deterranno il controllo della rete primaria e secondaria dell'operatore.

2. Nella declinazione degli obblighi regolamentari si è tenuto conto, dunque, anche della separazione legale volontaria della rete di accesso di TIM (di seguito anche "separazione"), il cui progetto è stato notificato da quest'ultima a settembre 2020 (come integrato il 25 novembre 2020), ed è divenuto operativo a partire da aprile 2021.

3. In particolare, si descrive l'analisi compiuta dall'Autorità, ai sensi dell'art. 79 del Codice, per l'individuazione degli appropriati obblighi regolamentari da imporre all'operatore SMP. Nell'ambito di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Autorità ha valutato gli impatti della separazione della rete di accesso di TIM – per il cui progetto si rimanda all'Allegato B alla presente delibera – sugli obblighi esistenti nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa analizzati. Tale analisi recepisce gli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 637/20/CONS, pubblicati con la delibera n. 253/21/CONS e della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 152/23/CONS.

4. Rimandando al suddetto Allegato B per la descrizione dei principali elementi del progetto di separazione, nel capitolo successivo si illustrano gli obblighi regolamentari che l'Autorità impone all'operatore SMP, in linea con le disposizioni del Codice (articoli 79-85), tenendo anche conto dei principi espressi dalla recente Raccomandazione *Gigabit*¹ e considerato anche l'impatto della separazione di TIM. Si

¹ In particolare, la Commissione europea ha adottato il 6 febbraio 2024 la Raccomandazione sulla promozione normativa della connettività Gigabit ("*Raccomandazione Gigabit*" C(2024) 523) che sostituisce la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) ("*Raccomandazione NGA*") e la Raccomandazione della Commissione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga ("*Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione*"), tenuto conto del nuovo quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche definito dal CCEE.

tratta degli obblighi di: *i*) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, *ii*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *iii*) trasparenza, *vi*) non discriminazione, *v*) separazione contabile, *vi*) controllo dei prezzi e *vii*) contabilità dei costi.

2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti

5. Nei mercati rilevanti identificati nella presente analisi, l'Autorità definisce i rimedi più appropriati da imporre all'operatore SMP nel rispetto delle previsioni del Codice (che recepisce il CCEE) e anche in linea con le indicazioni espresse dalla Commissione nella recente Raccomandazione *Gigabit*.

6. Ai sensi dell'articolo 79 del Codice, qualora, in esito all'analisi di mercato, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, uno o più obblighi previsti ai successivi articoli da 80 a 85 e agli articoli 87 e 91, se proporzionati e giustificati in funzione del problema competitivo riscontrato nel mercato in esame. In particolare, conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità è tenuta a scegliere il rimedio meno intrusivo per affrontare i problemi competitivi individuati nell'analisi del mercato. Tali obblighi devono essere proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'art. 4 del Codice (art. 3 CCEE) ossia, principalmente, la promozione *i*) della connettività e dell'accesso alle reti ad altissima capacità (VHC), *ii*) della concorrenza nella fornitura di reti di comunicazione elettronica, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, *iii*) dello sviluppo del mercato interno e *vi*) degli interessi degli utenti.

7. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice individua, innanzitutto, agli articoli 80-85, una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

8. Ai sensi del quadro normativo vigente, le ANR, prima di determinare se una nuova misura correttiva più onerosa debba essere imposta all'impresa SMP, dovrebbero stabilire se il mercato al dettaglio interessato possa essere effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi della direttiva 2014/61/UE², nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già considerata appropriata dall'ANR per l'impresa SMP³. L'art. 79, comma 6 (art. 68

Nel corso del processo di adozione della Raccomandazione, il BEREC ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione del 23 febbraio 2023, *Cfr. BoR (23) 83, BEREC Opinion on the Draft Gigabit Connectivity Recommendation*, pubblicata il 5 maggio 2023.

² La direttiva è in corso di revisione.

³ Cfr. Considerando 172 del CCEE.

CCEE), infatti stabilisce che *“L’Autorità prende in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 78, l’Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4”*.

9. Il nuovo quadro normativo dell’Unione ha inoltre rafforzato l’obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile rendendolo autonomo e predominante rispetto agli altri obblighi di accesso. Il CCEE specifica, infatti, che laddove vi siano infrastrutture esistenti riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti ed è pertanto necessario garantire che l’accesso alle infrastrutture civili possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura accessoria di altri prodotti o servizi all’ingrosso o come correttivo limitato alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all’ingrosso⁴.

10. Il nuovo Codice dedica, dunque, a tale obbligo una specifica disposizione, l’articolo 83, secondo il quale l’Autorità può imporre all’operatore SMP l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi edifici o accessi ad edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l’analisi di mercato, l’Autorità concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale. Il Codice specifica che l’Autorità può imporre tale obbligo indipendentemente dal fatto che le attività interessate dallo stesso facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4.

11. Inoltre, l’Autorità – sempre che abbia valutato che gli obblighi imposti ai sensi dell’art. 83 del Codice non siano sufficienti da soli a promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali – può imporre, ai sensi dell’art. 84 del Codice, agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui rilevi che il rifiuto di concedere

⁴ Cfr. Considerando 187 CCEE.

l'accesso, o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli, ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi fisici di rete e risorse correlate di rete, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
- b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
- c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- f) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- l) di interconnettere reti o risorse di rete;
- m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

12. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a *input* all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, possano essere sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 (*inter alia* gli obblighi simmetrici) o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri *input* all'ingrosso a norma dello stesso articolo 84. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;
- b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

- c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
- d) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;
- e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;
- f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di *business* innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
- g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- h) fornitura di servizi paneuropei.

13. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.

14. L'Autorità può inoltre imporre, ai sensi dell'art. 80 del Codice, obblighi di trasparenza in relazione all'accesso, i quali consentono di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

15. Ai sensi del predetto articolo, l'Autorità può prescrivere agli operatori SMP di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.

16. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento. Se un'impresa è soggetta agli obblighi di accesso alle infrastrutture civili e di accesso ed uso

di determinati elementi di rete di cui agli articoli 83 e 84, l'Autorità assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 CCEE, e assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.

17. L'Autorità, inoltre, conformemente all'art. 81 del Codice, ha la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri *partner* commerciali. L'Autorità può imporre all'operatore SMP l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.

18. L'Autorità può disporre altresì obblighi di separazione contabile, ai sensi dell'art. 82 del Codice, imponendo, in particolare, all'impresa SMP verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza dell'obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

19. Qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre, ai sensi dell'art. 85, obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi.

20. Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di nuova generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici

di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi di controllo dei prezzi se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i *test* di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e avanzate.

21. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e avanzate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

22. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

23. Il Codice, nel recepire il CCEE, oltre ad apportare alcune modifiche alle previsioni su obblighi già previsti dalla normativa previgente, descritte in precedenza, ha introdotto una serie di previsioni concernenti la definizione degli obblighi regolamentari che riguardano specifiche fattispecie, quali impegni in materia di coinvestimento nelle reti ad altissima capacità (VHC) nonché in materia di accordi di cooperazione e di accesso non discriminatorio e, inoltre, riguardo all'operatore SMP *wholesale only* (art. 87, 90 e 91).

24. L'art. 87 – relativo al trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità – disciplina l'ipotesi in cui l'operatore SMP presenti impegni relativi alla realizzazione di un'offerta di coinvestimento per la realizzazione di nuove reti VHC, seguendo la procedura di cui all'art. 90. Se tali impegni risultano conformi a specifici criteri indicati dalla norma (art. 87, comma 2), l'Autorità li rende vincolanti (per almeno 7 anni) e non impone obblighi aggiuntivi ai sensi dell'art. 79 per quanto concerne la nuova rete VHC. Se invece gli impegni non soddisfano i predetti criteri ma incidono comunque sulla concorrenza, l'Autorità, tenendo conto dei risultati di eventuali *test* di mercato, li prende in considerazione nel contesto dell'analisi di mercato (art. 87, comma 3).

25. L'art. 90 del Codice prevede la possibilità per l'operatore SMP di presentare impegni per quanto concerne – a parte per il coinvestimento ai sensi dell'art. 87 – i) accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi a norma dell'art. 79 e ii) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte dei terzi sia durante che dopo l'attuazione di una separazione volontaria. L'Autorità, se ritiene che gli impegni soddisfino gli specifici criteri indicati nel comma 4 dell'art. 90, li rende vincolanti e valuta, ai sensi dell'art. 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo già imposto o che avrebbe considerato di imporre a norma degli art. 80-85.

26. Il Codice, con l'art. 91, disciplina inoltre l'ipotesi in cui l'operatore SMP sia attivo unicamente sul mercato all'ingrosso (presentando le caratteristiche indicate al primo comma di tale disposizione). In questo caso, l'Autorità può imporre, tenuto conto del principio di proporzionalità, solo obblighi di accesso, separazione contabile, non discriminazione o inerenti a prezzi equi e ragionevoli.

27. Inoltre, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del Codice (art. 68 CCEE), l'Autorità ha la possibilità di imporre "*in circostanze eccezionali*" obblighi in materia di interconnessione ed accesso diversi da quelli previsti dagli articoli 80-85, 87 e 91 e previa autorizzazione della Commissione europea.

28. Il Codice disciplina espressamente, con l'articolo 88 del Codice, l'ipotesi in cui l'Autorità può imporre, in via eccezionale, all'operatore che detiene SMP verticalmente integrato l'obbligo di realizzare una separazione funzionale delle proprie attività relative ai servizi di accesso all'ingrosso. In particolare, l'Autorità – qualora concluda che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 del Codice si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi concorrenziali concernenti i mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso – può imporre all'operatore SMP l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente e che fornirà i suddetti prodotti e servizi a tutte le imprese (incluse le altre entità commerciali all'interno della società madre) negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. Qualora l'Autorità intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, sottopone il proprio progetto di misura alla Commissione che autorizzerà o meno l'intervento secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma 3 del Codice (articolo 118, comma 3, CCEE). A seguito della decisione della Commissione, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari.

29. Infine, nel caso un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, ad informare l'Autorità di tale intenzione – con un preavviso di almeno 90 giorni – al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi

coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78 del Codice al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari, conformemente agli articoli 23 e 33 del Codice.

30. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo, designata quale avente SMP in ogni mercato specifico, può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione.

31. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, incluso l'art. 89, l'Autorità ha proceduto alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso risultati non competitivi (mercati 1B e 2B) connessi al significativo potere di mercato di TIM/FiberCop in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari.

3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM

32. La valutazione circa il significativo potere di mercato di TIM (unitamente alla società controllata FiberCop) nei mercati 1B e 2B è stata compiuta in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta dalle due società in entrambi i mercati e delle caratteristiche strutturali dei mercati che, nel complesso, conferiscono a TIM/FiberCop la possibilità di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori (si veda il Documento V del presente provvedimento). Infatti, la presenza di elevate barriere all'ingresso e il controllo da parte di TIM/FiberCop di infrastrutture difficili da duplicare pongono l'operatore nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi in tali mercati, al fine di ostacolare l'ingresso e l'affermazione di concorrenti, nonché di estendere verticalmente ed orizzontalmente il proprio potere di mercato, nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio e nei mercati collegati.

33. Si osserva che, sebbene la separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM possa alleviare – sotto certi aspetti – alcune problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore ed al controllo di infrastrutture essenziali, permangono notevoli elementi che possono conferire allo stesso un notevole vantaggio competitivo, non replicabile dai concorrenti.

34. La separazione fornisce indubbiamente un impulso allo sviluppo delle reti FTTH che agevola, a sua volta, il processo di *switch off* della rete in rame. In particolare, la separazione, attraverso il nuovo modello di architettura di rete (punto-punto) adottato da FiberCop, agevola la concorrenza infrastrutturale basata sugli investimenti in accesso passivo. Il servizio di accesso alla semi-GPON (oltre che alla *full*-GPON) – prima di difficile realizzabilità per come era fatta l'architettura di rete di TIM – consente infatti all'operatore alternativo di porsi su un gradino della scala degli investimenti nelle reti in fibra più elevato rispetto al VULA-H, che sino ad oggi era il servizio più infrastrutturato in fibra dopo l'acquisto di fibra spenta (ed è comunque un servizio attivo). Il servizio semi-GPON diviene ora fondamentale per realizzare tutti i servizi di accesso *wholesale*

FTTH, attivi e passivi, quali il full-GPON, il VULA FTTH, *terminating* e il *bitstream* FTTH che possono essere combinati dagli operatori sulla base della propria esistente architettura di rete e delle proprie esigenze in termini di copertura geografica, capillarità, costi, quote di mercato e propensione agli investimenti. Il servizio di accesso semi-GPON – e anche quello di accesso full GPON – si configurano dunque come *input* di forte rilevanza per le ulteriori offerte che potranno essere costruite da TIM, così come da altri operatori che si approvvigioneranno delle risorse passive da FiberCop.

35. Si evidenzia inoltre che a partire dall'anno 2021 sono stati siglati alcuni contratti tra TIM/FiberCop ed alcuni OAO⁵ relativi all'accesso alla semi-GPON di FiberCop. Tali accordi sono stati conclusi nell'ambito della cornice dell'Offerta di coinvestimento di TIM – che tuttavia successivamente non è stata approvata dall'Autorità ai sensi dell'art. 87 del Codice (delibera n. 339/23/CONS) – oppure nell'ambito della cornice dell'Offerta di TIM concernente l'accesso alla rete di FiberCop nelle 29 città coperte in precedenza dalla rete di *Flash Fiber* (ora facente parte degli *asset* di FiberCop) e alle relative funzionalità aggiuntive, Offerta che è stata poi ritirata da TIM.

36. In particolare, a fine 2023 dieci operatori hanno siglato accordi con TIM/FiberCop per l'accesso alla rete secondaria di quest'ultima (nell'ambito dell'offerta di coinvestimento come prospettata da TIM)⁶. Tra questi, i principali operatori sono Iliad e Fastweb, che hanno stipulato contratti con modalità di acquisto diverse (IRU al CRO e *pay per use* con minimi garantiti), sulla base delle possibilità offerte da TIM/FiberCop. Nonostante la mancata approvazione dell'offerta di coinvestimento ai sensi dell'articolo 87 del Codice, si ritiene che i contratti conclusi sulla base dell'offerta di TIM possano comunque essere considerati alla stregua di accordi commerciali che devono in ogni caso essere valutati dall'Autorità in conformità alla disciplina vigente.

37. Tali accordi di mercato (basati proprio sull'acquisto di servizi di accesso semi-GPON) – in presenza di specifiche condizioni – possono contribuire a creare condizioni maggiormente competitive nei mercati interessati attraverso l'accesso passivo disaggregato e la promozione di una concorrenza a livello *wholesale* di tipo infrastrutturale, in quanto gli operatori richiedenti l'accesso alla semi-GPON di FiberCop potranno concorrere con TIM a livello *wholesale* nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, accrescendo dunque la competitività a livello *retail*.

38. Inoltre, alla luce di quanto descritto nei documenti III e V, si ritiene che la maggiore concorrenza riscontrata nei mercati dell'accesso alla rete fissa rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato – derivante essenzialmente dagli investimenti dell'operatore *wholesale only* e dalla conseguente commercializzazione dei relativi servizi di accesso *wholesale* nonché dall'incremento delle vendite *wholesale* di un altro

⁵ Ad oggi risulta che hanno aderito al coinvestimento i seguenti operatori: Fastweb S.p.A., Iliad S.p.A., Connectiva S.r.l., Afinna One S.r.l., Springo, Wirlab S.r.l., Netoip.com S.r.l., TLC Telecomunicazioni S.r.l., Brainbox S.r.l., I.S.I. Line S.r.l.

⁶ Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Connectiva S.r.l., Afinna One S.r.l., Springo S.r.l., Netoip.Com S.r.l., TLC Telecomunicazioni S.r.l., Brainbox S.r.l., I.S.I. Line S.r.l. e Warian S.R.L.

operatore alternativo – sia ancora limitata ad una porzione geografica del territorio nazionale, sebbene più ampia di quella individuata nella precedente analisi di mercato (si veda il Documento III); pertanto, attualmente, solo nelle aree maggiormente concorrenziali dei mercati in esame (1B e 2B), si riscontrano vincoli significativi al potere di mercato di TIM.

39. Nonostante la separazione della rete di accesso, si ritiene che TIM/FiberCop possa, in virtù del suo controllo di infrastrutture essenziali di estensione nazionale, rifiutarsi di fornire l'accesso alla propria rete, o ad elementi della stessa, agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, diretti concorrenti di TIM.

40. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture civili ed alla rete di accesso locale (ed alle risorse correlate), infatti, gli operatori alternativi, in particolar modo nelle aree meno competitive, dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dell'accesso al dettaglio. Inoltre, in considerazione della relazione verticale tra il mercato dell'accesso locale ed il mercato dell'accesso centrale all'ingrosso (deregolamentato con la presente decisione), in assenza di un obbligo di accesso locale in postazione fissa, gli operatori non sarebbero tecnicamente in grado di autoprodurre il servizio di accesso centrale all'ingrosso o di fornirlo nel mercato in concorrenza con TIM, se non tramite infrastrutture proprie.

41. Inoltre, anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle infrastrutture civili e alla rete locale, TIM, anche attraverso FiberCop, potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati dei servizi di accesso sia all'ingrosso sia al dettaglio, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

42. In primo luogo, nei mercati all'ingrosso 1B e 2B, TIM/FiberCop potrebbe agire sulla variabile prezzo praticando, al contempo, prezzi eccessivi nelle aree in cui non vi sono concorrenti nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e prezzi predatori nelle aree in cui sono presenti offerte all'ingrosso alternative (*in primis*, quelle dell'operatore Open Fiber).

43. In secondo luogo, la contemporanea presenza di TIM nei mercati dell'accesso a monte (anche tramite FiberCop) ed a valle potrebbe indurre TIM ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin o price squeeze*) fra prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Si ritiene, infatti, che la separazione legale della rete realizzata attraverso la costituzione FiberCop – permanendo il controllo di quest'ultima in capo a TIM – non rimuova completamente la capacità e gli incentivi di quest'ultima a ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso all'ingrosso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile.

44. Al riguardo, si rammenta che la separazione non ha eliminato l'integrazione verticale di TIM, che continuerà ad operare al contempo sia sul mercato al dettaglio sia su quello all'ingrosso (attraverso TIM *Wholesale* e FiberCop).

45. La separazione prevede infatti che TIM, oltre a vendere tutti i servizi *retail*, venda anche a livello *wholesale* e fornisca a FiberCop alcuni servizi, attività ed *asset* necessari a quest'ultima per la gestione di alcuni servizi all'ingrosso. Innanzitutto, TIM *Wholesale* vende tutti i servizi passivi che si basano su rete primaria e tutti i servizi di accesso attivi. Inoltre, gli OAO possono utilizzare la sola TIM per l'acquisto di tutti i servizi *wholesale* in rame e in fibra di cui necessitano (anche quelli che comprendono elementi di rete rientranti nel perimetro di FiberCop) in modalità "*one stop shopping*". In aggiunta, come indicato al paragrafo 5.2 del Progetto di separazione, TIM fornisce a FiberCop i servizi su rete primaria in fibra ottica (per consentire a FiberCop di realizzare servizi *full-GPON*), i servizi di accesso alle infrastrutture di posa sotterranee che hanno un utilizzo condiviso tra rete secondaria e rete primaria o di giunzione (che rimangono di proprietà TIM), nonché una serie di attività e servizi relativi principalmente alla progettazione, costruzione, manutenzione della rete secondaria e relativi servizi IT e generali.

46. In particolare, FiberCop – il cui perimetro si limita alla rete secondaria in fibra e in rame – vende agli OAO ed a TIM i servizi passivi relativi alla rete secondaria, ma al contempo resta fortemente legata a TIM, sia a livello operativo che di gestione e manutenzione della rete, nonché a livello di complementarità nell'utilizzo degli *asset* necessari all'erogazione dei servizi di accesso. TIM risulta infatti il fornitore esclusivo di FiberCop per la costruzione e la manutenzione della rete nonché per le attività di *delivery* e *assurance*. TIM si pone, dunque, rispetto a FiberCop, alla stregua di un'impresa di rete o System (impresa che, a fronte di un contratto, costruisce e garantisce le attività di *delivery* e *assurance* per conto di FiberCop). TIM offre inoltre a FiberCop anche servizi IT e servizi amministrativi.

47. Pertanto, TIM e FiberCop si forniscono reciprocamente alcuni servizi necessari per un efficiente funzionamento delle due società⁷. Ad esempio, FiberCop per fornire il servizio *full GPON* compra la primaria di TIM, mentre TIM per offrire lo SLU necessita del raccordo in rame in rete secondaria di FiberCop. TIM rimane quindi una società attiva sia a livello di mercato all'ingrosso sia di mercato al dettaglio. FiberCop, pur essendo formalmente un operatore attivo solo nei mercati all'ingrosso, di fatto, risulta significativamente legata all'attività di TIM. Le due società risultano infatti fortemente collegate in quanto saranno reciprocamente fornitrici/acquirenti di *input* essenziali che poi rivenderanno a loro volta agli OAO. Per tali ragioni, in linea con quanto affermato da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS, si ritiene che questa commistione non escluda la possibilità di adozione di condotte discriminatorie da parte di TIM/FiberCop, in relazione ai prezzi dei servizi e/o agendo su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio.

⁷ Cfr. paragrafo 5 del progetto di separazione, pagg.20 – 22 (Annesso 1 dell'Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS).

48. Si ritiene che i problemi competitivi individuati nei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa 1B e 2B – appena descritti – risultino comunque attenuati nei Comuni contendibili, come definiti nel Documento III.

49. Si rileva, infatti, che la maggiore pressione competitiva a cui è sottoposta TIM in tali Comuni – soprattutto da parte dell'operatore Open Fiber non verticalmente integrato – costituisce un vincolo ad alcuni dei comportamenti anticompetitivi che potrebbero eventualmente essere adottati da TIM, attenuando quindi, in tali aree, le problematiche competitive sopra illustrate. Tale operatore non verticalmente integrato, infatti, avendo il suo *business* incentrato unicamente nei mercati all'ingrosso è in grado di assicurare evidenti effetti pro-concorrenziali dal momento che, al fine di remunerare gli investimenti, avrà l'incentivo a massimizzare i propri volumi di vendita nei mercati all'ingrosso, rimuovendo, al tempo stesso *ab origine* gli incentivi ad attuare condotte discriminatorie sotto il profilo economico e tecnico, ed esercitando altresì un vincolo diretto alla possibilità per l'operatore integrato SMP di praticare prezzi eccessivi.

50. Nei suddetti Comuni maggiormente contendibili, la potenziale azione di TIM potrebbe concretizzarsi non tanto nell'applicazione di prezzi elevati quanto, viceversa, nella riduzione degli stessi per comprimere il margine del concorrente a livello *wholesale*, al fine di ostacolarne l'ingresso nel mercato.

51. Tale circostanza giustifica una differenziazione dei rimedi all'interno del territorio nazionale nei Comuni contendibili, in particolare la rimozione del criterio dell'orientamento al costo per la definizione dei prezzi di alcuni servizi di accesso all'ingrosso, secondo le modalità illustrate nel paragrafo concernente gli obblighi di controllo dei prezzi.

52. Nonostante le suddette considerazioni, si osserva che con la separazione di TIM si passa da un modello di separazione funzionale ad una separazione legale che comunque aumenta la trasparenza e certificabilità degli scambi tra la società *wholesale* e quella *retail*.

53. Per quanto concerne l'impatto della separazione sulle garanzie di *equivalence* si osserva che la costituzione di FiberCop non determina un particolare impatto per gli OAO che possono continuare ad acquistare tutti i servizi *wholesale* da TIM, utilizzando i medesimi sistemi e processi precedentemente in essere. In particolare, la separazione prevede che TIM continui ad assicurare agli OAO il regime di parità di trattamento definito dalla delibera n. 652/16/CONS e confermato dalla delibera n. 348/19/CONS, che prevede la fornitura:

- in *full equivalence* per i servizi *wholesale* di SLU, ULL e VULA-FTTH e
- in *equivalence plus* per i servizi *wholesale* di WLR, *bitstream* rame, *bitstream* NGA (che con il presente provvedimento si deregolamenta) e VULA-FTTC.

Tali garanzie di parità di trattamento nei confronti degli OAO sono assicurate, indipendentemente dal fatto che i suddetti servizi di accesso *wholesale* includano tra le componenti anche *asset* di rete secondaria in fibra ottica o rame di FiberCop.

54. Anche in presenza della separazione societaria di TIM, si ritiene che sia giustificata e proporzionata l'imposizione di misure regolamentari volte a fornire adeguate garanzie sulla parità di trattamento, nonché la conferma dell'OdV. Il progetto di separazione richiede tuttavia una differente declinazione di tale obbligo rispetto alle norme vigenti, al fine di adeguare la regolamentazione al nuovo assetto organizzativo di TIM. Come sarà descritto successivamente, si ritiene in primo luogo di dover modificare le previsioni di cui alla delibera n. 348/19/CONS recependo, come obblighi, le misure volontariamente adottate da TIM sul nuovo modello di *full equivalence*.

55. Alla luce di ciò, si ritiene che la separazione lasci immutata la capacità e gli incentivi di TIM di adottare pratiche anticompetitive agendo sulle condizioni tecnico/qualitative di fornitura quali quelle di *Service Level Agreement squeeze*. Tali pratiche si sostanziano nell'applicazione, nelle offerte all'ingrosso dell'operatore SMP, di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità del servizio peggiorative rispetto a quelle garantite al proprio interno, tali da impedire agli acquirenti del servizio all'ingrosso di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità del servizio offerte dall'operatore SPM sul mercato al dettaglio. Dunque, poiché continueranno ad esservi scambi interni tra TIM e FiberCop di servizi e *input* necessari alla costruzione di servizi *wholesale* venduti al mercato da entrambe, si ritiene che non vengano meno le possibilità di discriminazione nella qualità del servizio *wholesale*.

4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili

56. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nei mercati 1B e 2B – riportata nel paragrafo precedente – l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

57. Come prescritto dal Codice, per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, le ANR devono innanzitutto prendere in considerazione l'imposizione dell'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive ai problemi competitivi individuati.

58. Considerato che in Italia vi sono estese infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP che possono essere utilizzate, si ritiene che il rifiuto da parte di TIM di concedere l'accesso alle proprie infrastrutture o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

59. Un accesso effettivo alle infrastrutture di ingegneria civile di TIM/FiberCop può arrecare un effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti su entrambi i mercati da regolamentare (1B e 2B).

60. Tale obbligo di accesso si ritiene necessario, giustificato e proporzionato per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 del Codice.

61. In particolare, considerata la mole delle infrastrutture disponibili di TIM/FiberCop, sia in rete primaria sia in rete secondaria, nonché la relativa presenza capillare sul territorio italiano e la rilevante domanda per l'accesso a tali infrastrutture da parte degli operatori alternativi, si ritiene che gli obblighi di accesso alle infrastrutture civili previsti dal decreto legislativo n. 33/2016, che ha attuato la direttiva 2014/61/UE (attualmente in fase di revisione da parte della Commissione) non siano sufficienti ad affrontare i problemi competitivi identificati.

62. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi i mercati rilevanti 1B e 2B, si considera opportuno – confermando sostanzialmente le previsioni della delibera n. 348/19/CONS – imporre a TIM/FiberCop, ai sensi dell'articolo 83 del Codice, come rimedio autonomo, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, compresi edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione.

63. Si riconosce anche la necessità di definire processi acquisitivi massivi di servizi di accesso alle infrastrutture passive, al fine di consentire un rapido e sostenibile sviluppo di reti di nuova generazione da parte degli OAO. In particolare, si ritiene che le Parti (TIM-OAO) debbano, nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, negoziare le relative condizioni tecniche e gestionali per le acquisizioni massive. In caso di persistente diversità di vedute, trascorsi ragionevolmente quattro mesi dall'avvio delle negoziazioni, le Parti potranno chiedere all'Autorità l'avvio di un tavolo di confronto al fine di poter agevolare un accordo tra gli stessi.

64. Si specifica inoltre che TIM/FiberCop deve garantire l'accesso ai propri pozzetti e camerette in modo da consentire agli operatori la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti fisici e la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. A tal fine è inclusa la possibilità da parte degli OAO di poter collocare, nei pozzetti e/o camerette di TIM/FiberCop, gli apparati passivi, quali muffole, *splitter*, etc. Tale accesso deve essere garantito nel rispetto degli spazi disponibili e a salvaguardia dell'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati.

65. In merito alla regolamentazione delle infrastrutture aeree, si specifica che, analogamente a quanto ad oggi già previsto per le infrastrutture locali (che sono soggette a regolamentazione *ex ante*, sia per quanto riguarda le infrastrutture interrate che aeree), è ragionevole e proporzionato introdurre in capo a TIM/FiberCop uno specifico obbligo di accesso alle tratte di adduzione aeree con prezzi orientati al costo (su tutto il territorio nazionale eccetto i Comuni non SMP).

5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

Mercato 1B

66. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 1B – illustrate precedentemente – l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

67. Pur in presenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture civili, si ritiene che TIM/FiberCop, in assenza di uno specifico obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, possa rifiutarsi di concludere accordi di accesso alla propria rete con altri operatori concorrenti nei mercati al dettaglio.

68. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata, a livello generale, la conferma in capo a TIM/FiberCop, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, dell'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete nel mercato 1B.

69. L'Autorità intende tuttavia apportare alcune modifiche all'attuale disciplina contenuta negli articoli 6, 7 e 8 della delibera n. 348/19/CONS alla luce *i)* del mutato contesto di mercato rilevato grazie alla presenza di reti di accesso alternative; *ii)* del significativo sviluppo registrato negli ultimi anni dai servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra (VULA), nonché *iii)* dell'andamento dei volumi acquistati di alcuni servizi all'ingrosso, oltre che *iv)* dei recenti sviluppi tecnologici e *v)* della disponibilità di nuovi servizi di accesso passivo in fibra ottica e dei relativi contratti di mercato conclusi. In particolare, si forniscono di seguito le motivazioni sottostanti le modifiche che si intende introdurre alla regolamentazione vigente.

70. L'Autorità ritiene giustificato e proporzionato rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio di vendita del canone di accesso all'ingrosso (WLR - *Wholesale line rental*) da parte di TIM. Al riguardo si richiama, in particolare, che tale obbligo è attualmente vigente solo per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi ULL e, comunque, per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi (sia per le Aree Bianche che per le Aree Grigie e Nere). L'Autorità ha, sino ad oggi, imposto tale obbligo in considerazione del fatto che i servizi ULL di TIM sono disponibili solo in una parte del territorio nazionale. Pertanto, in assenza di offerte alternative di accesso all'ingrosso alla rete fissa (ossia di offerte all'ingrosso di operatori concorrenti di TIM), gli OAO avrebbero rischiato, in assenza di un obbligo di WLR nelle aree non coperte da *unbundling*, di essere fortemente limitati nella copertura geografica delle proprie offerte. Attraverso l'obbligo di fornitura del servizio di WLR nelle suddette aree è stata quindi assicurata, sino ad oggi, agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali in competizione con quelle di TIM su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, di garantire a tutti i consumatori finali – e non solo ai residenti nelle zone servite dalle centrali di TIM aperte all'ULL – la

possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso. Ciò premesso, considerato l'attuale e prospettico scenario tecnologico che vede sempre più l'utilizzo da parte degli utenti finali di servizi basati su rete in fibra o misto rame/fibra (ciò è anche confermato dal fatto che gli stessi accessi WLR si sono sensibilmente ridotti nel corso degli anni arrivando a fine 2022 ad una numerosità complessiva di circa 135.000 linee), e tenuto conto che le aree non aperte all'ULL sono, già da oggi, caratterizzate da un'elevata copertura (>98%) di reti NGA, sia di TIM/FiberCop che di operatori concorrenti, incluse le reti FWA, l'Autorità ritiene che non sia più giustificato e proporzionato confermare in capo a TIM/FiberCop l'obbligo di fornitura del servizio WLR. Si ritiene comunque opportuno, al fine di consentire agli operatori di adattarsi al nuovo regime, che TIM/FiberCop continui a fornire e a mantenere le linee esistenti (già attivate) alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, applicando a tali linee i prezzi (massimi, quindi con facoltà di ridurli) nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvati dall'Autorità per il 2023. A partire da tale data, anche per tali linee, il servizio potrà essere offerto a prezzi commerciali.

71. L'Autorità ritiene, altresì, di dover declinare nel dettaglio nell'ambito della presente analisi di mercato, alla luce dell'architettura della nuova rete di TIM/FiberCop in fibra ottica che consente la fornitura di servizi di accesso passivo di tipo semi GPON, full GPON e P2P su rete secondaria (come già avviene nelle aree beneficiarie degli aiuti di Stato), l'obbligo per TIM/FiberCop di fornitura di tali servizi passivi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, anche se in termini più flessibili rispetto ai servizi di accesso attualmente regolamentati.

72. Parimenti, considerato l'attuale e prospettico scenario tecnologico che vede sempre più l'utilizzo da parte degli utenti finali di servizi basati su rete in fibra, anche in virtù del rinnovato interesse manifestato da parte del mercato, si ritiene ragionevole e proporzionato, reintrodurre l'obbligo di accesso al servizio *end to end* rimosso dalla precedente regolamentazione di cui alla delibera n. 348/19/CONS. Tale servizio consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi (tra il telaio di permutazione sito nella centrale locale e la sede del cliente) necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio in fibra *point to point* ai propri clienti finali (tipicamente utenza *business* con un'elevata aspettativa di capacità trasmissiva).

73. Pertanto, si ritiene opportuno imporre a TIM/FiberCop l'obbligo di fornire i seguenti servizi di accesso passivi alla propria rete in fibra ottica:

- i) semi-GPON (da intendersi come fornitura e manutenzione dell'accesso al collegamento passivo FTTH tra il *cabinet* ottico e il cliente finale),
- ii) full-GPON (da intendersi come fornitura e manutenzione dell'accesso al collegamento passivo FTTH semi-GPON rilegato ad una fibra ottica primaria),
- iii) P2P in secondaria (da intendersi come fornitura e manutenzione dell'accesso al collegamento ad una fibra punto-punto in rete secondaria tra la sede del cliente

finale e un punto di concentrazione (in prossimità o coincidente con il CRO/CNO) presso il quale avviene la consegna del collegamento per il rilegamento alla rete dell'operatore),

iv) *End to End* (da intendersi come la fornitura e la manutenzione di un collegamento *point-to-point* in fibra realizzato tra la centrale locale e la sede del cliente, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da TIM. Il servizio consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale).

74. Si ritiene necessario che TIM/FiberCop fornisca **i servizi di accesso semi-GPON e P2P in rete secondaria** (indipendentemente dall'architettura di rete sottostante) a condizioni tecniche ed economiche, eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

75. In considerazione dell'effettiva architettura di rete realizzata da TIM/FiberCop, non si ritiene proporzionato un obbligo di fornitura del servizio semi-GPON in modalità vendita di singola linea (*pay per use*) in quanto lo stesso comporterebbe un utilizzo non ottimale (inefficiente) di risorse scarse e costose quali gli *splitter* primari e secondari presenti nei CRO.

76. D'altro canto, si intende tenere conto della presenza di contratti in essere tra TIM/FiberCop ed alcuni OAO relativi all'accesso alla semi-GPON di FiberCop⁸, siglati a partire dall'anno 2021 nell'ambito della cornice dell'Offerta di coinvestimento di TIM, successivamente non approvata dall'Autorità (delibera n. 339/23/CONS). Tali accordi – in assenza di una regolamentazione specifica dell'accesso alla semi-GPON che la delibera n. 348/19/CONS non prevedeva in quanto la rete di accesso di TIM non consentiva all'epoca una disaggregazione del servizio passivo su rete secondaria – sono stati il frutto delle dinamiche del mercato a seguito della pubblicazione dell'Offerta di coinvestimento di TIM. Questi accordi sono stati conclusi anche in presenza degli impegni *antitrust* approvati il 15 febbraio 2022 con Provvedimento n. 30002 dell'AGCM (Caso I850 - *Accordi FiberCop*) che presuppongono – in larga parte – l'esistenza dell'Offerta di coinvestimento e sono stati giudicati dall'AGCM sufficienti a rimuovere alcune preoccupazioni anticoncorrenziali evidenziate in principio dall'Autorità garante della concorrenza e a preservare e incentivare la concorrenza infrastrutturale in Italia. L'esistenza di tali accordi - come anche l'Offerta resa disponibile nelle aree oggetto di aggiudicazione nel piano di aiuti di Stato "Italia 1 Giga" - dimostra un'effettiva disponibilità del servizio di Semi-GPON da parte di TIM/FiberCop, nonché l'interesse del mercato ad accedervi a determinate condizioni.

77. Alla luce di quanto sopra e nonostante la mancata approvazione dell'Offerta di co-investimento *ex art. 87* del Codice da parte dell'Autorità, si ritiene opportuno, in

⁸ Ad oggi risulta che hanno aderito al coinvestimento i seguenti 12 operatori: Fastweb S.p.A., Iliad S.p.A., Connectiva S.r.l., Afinna One S.r.l., Springo, Wirlab S.r.l., Netoip.com S.r.l., TLC Telecomunicazioni S.r.l., Brainbox S.r.l., I.S.I. Line S.r.l..

conformità al quadro normativo vigente (CCEE e Codice),⁹ valorizzare l'esistenza degli accordi in essere e considerare la possibilità che essi permangano (eventualmente modificati) e che ce ne possano essere altri in futuro nonché tenere conto degli accordi di accesso alla rete di FiberCop nelle 29 città coperte in precedenza dalla rete di *Flash Fiber* (ora facente parte degli *asset* di FiberCop) e degli Impegni *antitrust* approvati alla chiusura dell'istruttoria I850, relativi sia all'accesso alla primaria sia all'accesso alla rete secondaria (servizio semi-GPON).

78. Inoltre, nella formulazione dell'obbligo di accesso passivo alla rete in fibra ottica vanno considerate le peculiarità della rete FTTH sviluppata o in corso di sviluppo da parte di TIM/FiberCop, distinguendo tra la rete realizzata nei 29 Comuni ex *Flash Fiber* e quella realizzata da FiberCop, per le differenti caratteristiche architetturelle delle stesse che ne influenzano significativamente – per ragioni di natura tecnica ed economica – le modalità di accesso da parte degli OAO, come di seguito illustrato.¹⁰

- a. **Rete FTTH ex Flash Fiber (rete già realizzata)**. Come evidenziato nella delibera n. 45/23/CIR, stante l'architettura di rete *ex Flash Fiber a splitter*

⁹ La normativa attuale conferisce una maggiore rilevanza agli accordi di mercato rispetto al quadro previgente. Il quadro regolamentare europeo vigente prevede, infatti, che le ANR prima di determinare se una nuova misura correttiva più onerosa debba essere imposta all'impresa SMP, dovrebbero valutare se il mercato al dettaglio interessato possa essere effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali. Nel Codice nazionale, all' art. 79 comma 6 (corrispondente all'art. 68 CCEE), viene infatti stabilito che “L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4.” La Raccomandazione Gigabit, recentemente adottata dalla Commissione, pone l'accento sulla rilevanza dei *commercial agreements*, evidenziando che – indipendentemente dagli impegni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 79 CCEE - le ANR, nel valutare le dinamiche concorrenziali di un determinato mercato all'ingrosso, dovrebbero tenere conto degli accordi commerciali in quanto tali accordi “*possono portare a concludere che un determinato mercato all'ingrosso non giustifica più una regolamentazione ex ante*” se sono soddisfatte determinate condizioni (Cfr. Punto 6) Come principio generale – afferma la Commissione – le ANR dovrebbero tenere debitamente conto delle iniziative di mercato, come gli accordi commerciali, e dei modelli commerciali che contribuiscono alla diffusione delle reti ad altissima capacità, al di là di quanto accadrebbe in loro assenza, consentendo nel contempo una concorrenza sostenibile sui mercati a valle (Cfr. Recital 8).

¹⁰ Si richiama, in particolare, che l'architettura a *splitter* distribuiti (prevista nei 29 Comuni ex *Flash Fiber*) è meno flessibile di una architettura a *splitter* concentrati (come quella adottata da FiberCop per le nuove realizzazioni nei Comuni diversi da quelli ex *Flash Fiber*) in quanto prevede la realizzazione di semi-GPON dedicate per i diversi operatori definite in fase di progettazione. Pertanto, ove non fosse già stato previsto in fase di progettazione e realizzazione, l'accesso alla semi-GPON (con infrastrutturazione al CNO) da parte di un nuovo operatore richiede specifici interventi e costi di adeguamento. In particolare, per consentire l'accesso “passivo” è necessaria la realizzazione *ex novo* di una nuova semi-GPON o l'affiancamento di una nuova rete ad armadio ottico.

distribuiti¹¹ – in cui il collegamento in fibra ottica in rete secondaria, dalla porta di uscita dello *splitter* primario alla porta di ingresso dello *splitter* secondario, non è dedicato al singolo utente ma è condiviso tra più utenti attestati al ROE – nelle aree (29 Comuni) *ex Flash Fiber* non è tecnicamente possibile “disaggregare” la risorsa “passiva” semi-GPON al CNO. L’intera semi-GPON (su cui è possibile attestare fino a 64 accessi) deve infatti essere completamente dedicata all’operatore richiedente. L’architettura di rete *ex Flash Fiber* non si presta, pertanto, a consentire all’OAO l’accesso (tramite *splitter*) alle fibre in rete secondaria “dedicate” ai singoli utenti¹², ma piuttosto a fornire all’operatore un’intera semi-GPON in rete secondaria. In tale architettura, per garantire l’accesso “passivo” alle risorse di rete occorre replicare in rete secondaria tante semi-GPON quanti sono gli operatori richiedenti, ognuno dei quali avrà degli *splitter* nel CNO e nel ROE ad esso dedicati, oltre a collegamenti in fibra in secondaria dedicati per il rilegamento di tali *splitter*.

Nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* vi sono attualmente, mantenendo l’architettura iniziale realizzata in fase di progettazione, due semi-GPON in parallelo utilizzate rispettivamente da TIM e da Fastweb; quest’ultimo, co-investitore iniziale dell’*ex joint venture Flash Fiber*, che nell’ambito dell’operazione societaria in cui ha fatto confluire le proprie quote di *Flash Fiber* in FiberCop ha mantenuto la possibilità di utilizzare le semi-GPON su cui già erogava servizi FTTH alla propria clientela *retail* e *wholesale* prima del conferimento. Le ulteriori espansioni di rete sono possibili per aggiungere altre semi-GPON solo a fronte di specifici interventi di adeguamento infrastrutturale (quali, ad esempio, nel caso di indisponibilità di spazio nel CNO, la posa di un nuovo pozzetto al CNO e le infrastrutture di raccordo con il pozzetto esistente)¹³. A seguito del ritiro

¹¹ Nell’architettura di rete *ex Flash Fiber* il collegamento tra *splitter* primario e *splitter* secondario è realizzato con una fibra ottica con accoppiamento permanente (le fibre sono giuntate con arco a fusione in accoppiamento non smontabile meccanicamente se non sezionando la fibra) dando luogo a semi-GPON “rigide”. In tale architettura a *splitter* distribuiti, la fibra in primaria è mezzo condiviso tra tutte le terminazioni della GPON, mentre ogni fibra che va dallo *splitter* primario nel CNO allo *splitter* secondario nel ROE è mezzo condiviso tra le terminazioni attestate al ROE; le tratte di fibra dedicate alla singola terminazione sono solo dal ROE alla borchia d’utente. Quando lo *splitter* presso il ROE è saturo, ossia le porte di uscita sono occupate ed è necessario allacciare un nuovo cliente, deve essere prevista l’aggiunta di un ulteriore *splitter* secondario e il suo rilegamento allo *splitter* primario a monte. In tale architettura di rete le movimentazioni per il “cambio operatore” (cd. permuta) avvengono a livello del ROE.

¹² Nell’architettura semi-GPON della rete *ex Flash Fiber* solo nella tratta terminale (dal ROE a casa cliente) ci sono fibre dedicate ai singoli utenti.

¹³ Gli *splitter* primari installabili nello spazio dei CNO sono al massimo 8. Pertanto, nell’ipotesi che ad ogni operatore ne siano dedicati al più due, nell’architettura *ex Flash Fiber* possono essere realizzate semi-GPON fino a 4 operatori (incluso Fastweb e TIM). Ciò richiede la necessità di installare gli opportuni *splitter* primari (oltre a quelli secondari a livello del ROE) e realizzare i rilegamenti delle fibre in rete secondaria. Gli interventi infrastrutturali più incisivi sono necessari nel caso di indisponibilità di spazio nel CNO (casi in cui è anche necessario realizzare un nuovo pozzetto e raccordarlo con quello esistente). A quanto noto la rete *ex Flash Fiber* prevede, oltre alle fibre in rete secondaria destinate ai due operatori *ex*



dell'Offerta da parte di TIM per le 29 città, l'Autorità, nel provvedimento finale (cfr. delibera n. 45/23/CIR), ha comunque evidenziato l'esistenza di contratti in essere e di accessi venduti a Fastweb e TIM nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*, implicitamente riscontrando la possibilità tecnica di far accedere alla S-GPON nelle 29 città nella modalità di accesso con infrastrutturazione al CNO (quantunque siano necessari interventi infrastrutturali). A tal fine ha richiamato TIM al rispetto dell'obbligo di non discriminazione vigente, in considerazione degli effetti che si possono ripercuotere sul mercato dell'accesso ai servizi più infrastrutturati/passivi in fibra e, di conseguenza, sul mercato *retail* per la connettività basata su rete FTTH.

- b. **Rete FTTH FiberCop (in corso di realizzazione)**. Diversamente dalla rete *ex Flash Fiber*, nell'architettura di rete FiberCop (dunque nei Comuni diversi da quelli *ex Flash Fiber*)¹⁴ è invece tecnicamente possibile poter accedere (tramite *splitter*) alle fibre in rete secondaria dedicate ai singoli clienti, essendoci collegamenti in fibra punto-punto dall'uscita del CRO a casa cliente. In questo caso, l'Offerta di coinvestimento di TIM non approvata dall'Autorità ai sensi dell'art. 87 del Codice prevedeva essenzialmente l'accesso alla semi-GPON tramite: 1) l'interconnessione al CRO in modalità IRU e acquisto di linee "pay per use" senza minimi garantiti oppure 2) acquisto di linee "pay per use" con minimi garantiti. Gli accordi siglati dagli operatori con TIM, che si basano sulle suddette due modalità di accesso, sono considerati alla stregua di accordi commerciali, non essendo stata l'Offerta approvata ai sensi dell'art. 87 del Codice (art. 76 CCEE). Tali accordi necessitano tuttavia della verifica dell'Autorità in quanto TIM/FiberCop è un soggetto regolamentato sulla propria rete di accesso.

79. Alla luce di quanto sopra si ritiene giustificato e proporzionato definire una disciplina dell'accesso ai servizi Semi-GPON (nonché a quelli P2P) più flessibile rispetto a quella dei servizi già regolamentati quale il VULA (accesso regolamentato pay per use a condizioni economiche e tecniche standard e predefinite) ma che garantisca comunque a tutto il mercato un accesso non discriminatorio alle risorse di rete dell'operatore SMP,

coinvestitori, una capacità addizionale posata contestualmente alla realizzazione della rete (c.d. *spare capacity*).

¹⁴ Nei Comuni diversi da quelli *ex Flash Fiber* è stata identificata per FiberCop un'architettura di rete FTTH differente al fine di realizzare, con particolare riferimento al tratto di rete secondaria, una soluzione più flessibile per erogare servizi di tipo passivo a più operatori senza effettuare interventi successivi di *upgrade* infrastrutturale. In particolare, l'architettura FTTH di FiberCop in tali Comuni è con *splitter* centralizzati: i due livelli di *splitter* sono collocati entrambi all'interno di un armadio ottico denominato CRO (*Cabinet Ripartilinea Ottico*). Lo *splitter* primario ha un fattore di *splitting* tipicamente 1:4 e lo *splitter* secondario ha un fattore di *splitting* tipicamente 1:16 (complessivamente su una GPON possono essere servite sempre fino a 64 utenze). Con tale nuova architettura, i collegamenti della rete secondaria in fibra ottica, dal CRO (dalla porta di uscita dello *splitter* secondario) fino alla sede cliente sono di tipo punto-punto. In tale architettura di rete le movimentazioni per il "cambio operatore" avvengono tutte a livello del CRO.

attraverso modalità di accesso alternative che riflettono quelle attualmente disponibili e oggetto di contratti già siglati (quali l'accesso agli *splitter* o la vendita per volumi di linee) oppure includerne di nuove, sempreché siano verificate dall'Autorità.

80. Pertanto, nelle aree in cui la rete FTTH è stata sviluppata secondo il modello basato su doppio livello di *splitting* centralizzato al *cabinet* ottico, o “**aree FiberCop**”, TIM/FiberCop deve rendersi disponibile a negoziare e garantire un pieno accesso da parte di tutti gli OAO alla propria rete in fibra ottica nel rispetto del principio di non discriminazione, ossia a condizioni tecniche ed economiche paritarie (tra TIM/FiberCop e gli OAO), nonché a condizioni trasparenti ed a prezzi equi e ragionevoli.

81. In particolare, si ritiene che TIM/FiberCop debba fornire l'accesso alla propria rete in fibra ottica (nelle aree FiberCop) tramite servizi Semi-GPON e P2P nel rispetto delle seguenti condizioni.

a) TIM/FiberCop è tenuta a contrattualizzare con gli operatori richiedenti le condizioni di accesso ai servizi passivi di semi-GPON e collegamenti *Point to point* in secondaria (P2P).

b) TIM/FiberCop deve garantire l'accesso a tali servizi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutto il mercato.

c) L'accesso al servizio passivo semi-GPON deve essere offerto da TIM/FiberCop nelle seguenti modalità (alternative o in combinazione):

- i) affitto del CRO (splitter primario e secondari dedicati) e fornitura di singole linee;
- ii) volumi minimi garantiti a lungo termine;
- iii) altra modalità presentata da TIM/FiberCop e valutata dall'Autorità.

d) Le condizioni di offerta devono essere non discriminatorie con riferimento a prezzi, qualità del servizio, provisioning, assurance e informazioni fornite.

e) Le specifiche condizioni economiche per l'accesso ai servizi semi-GPON e P2P devono essere eque e ragionevoli e sono valutate dell'Autorità in coerenza con i valori di costo desumibili dal modello di costo BU-LRIC adottato per la definizione dei prezzi degli altri servizi sottoposti ad una regolamentazione di prezzo basata sul principio dell'orientamento al costo, e tenendo conto del livello di condivisione del rischio di investimento tra i soggetti coinvolti (anche attraverso formule di condivisione del rischio per il tramite di contratti di durata e/o a volumi garantiti di acquisto), nonché della specificità (tecnologica e di mercato) delle aree geografiche in cui tali servizi sono forniti.

f) TIM/FiberCop, entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, deve comunicare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito lo/gli schema/i contrattuale/i (es.

combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso), proposto/i al mercato (sottostanti ai contratti conclusi – eventualmente rinegoziati – o da concludere). Entro il medesimo termine TIM/FiberCop deve comunicare all’Autorità i contratti conclusi per la vendita dei servizi Semi-GPON e collegamenti P2P. Successivamente, ogni tre mesi, TIM/FiberCop deve comunicare all’Autorità ogni altro eventuale contratto che avrà stipulato (indicando lo schema contrattuale sottostante) nonché eventuali ulteriori schemi contrattuali che intende proporre al mercato che dovranno essere pubblicati sul sito dell’operatore. Tali schemi contrattuali includono altresì le modalità tecniche di accesso e interconnessione presso gli armadi ottici. Le eventuali formule tariffarie devono prevedere comunque il pagamento di un contributo a copertura dei costi variabili (linee che vengono attivate) e di un contributo a copertura dei costi fissi (ad es. predisposizione *cabinet*, *splitter* e interconnessione al *cabinet*), che può essere superato attraverso contratti di acquisto pluriennali o a volumi garantiti. Dovranno essere fornite altresì periodicamente informazioni sulla capacità residua disponibile della rete.

g) L’Autorità verifica gli schemi contrattuali – nonché i singoli contratti - presentati al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall’Autorità retroagiscono alla data di stipula dei contratti.

h) L’Autorità vigila sul rispetto degli obblighi e monitora costantemente le transazioni del mercato sull’accesso ai servizi semi-GPON e P2P. Nello svolgimento di tale attività, l’Autorità può avvalersi dell’ausilio dell’Organo di Vigilanza di TIM con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Inoltre, l’Autorità avvia un Tavolo tecnico permanente per la discussione e la risoluzione dei problemi di accesso alla rete per agevolare il mercato nella infrastrutturazione. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell’Organo di Vigilanza di TIM. Se, entro due anni dall’approvazione del presente provvedimento, l’Autorità identifica problemi rilevanti nella negoziazione dell’accesso, nella conclusione dei contratti e/o nella fornitura del servizio, valuterà l’imposizione di una regolamentazione più severa.

82. Nelle aree *ex Flash Fiber*, dove la rete FTTH è stata sviluppata secondo il modello basato su un doppio livello di *splitting* decentralizzato, TIM/FiberCop si rende disponibile ad installare la fibra ottica e gli apparati necessari alla fornitura di una rete Semi-GPON, ove richiesta da un operatore, a condizioni tecniche ed economiche, eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Anche per l’offerta degli accessi semi-GPON nelle 29 città si applica, in linea generale, la disciplina degli schemi contrattuali prevista nelle restanti città decritta sopra, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo.

83. Nelle aree *ex Flash Fiber* l’accesso alla semi-GPON avviene attraverso la modalità di accesso diretto con infrastrutturazione al CNO, descritta nell’ambito del procedimento conclusosi con la delibera n. 45/23/CIR. La modalità di accesso mediante

“funzionalità abilitanti”, descritta nella delibera n. 45/23/CIR, può essere prevista da TIM/FiberCop unicamente come misura “transitoria” di incentivo all’infrastrutturazione, nel caso in cui un OAO, che intenda infrastrutturarsi al CNO per accedere ad una semi-GPON ad esso dedicata, abbia stipulato un apposito contratto di acquisto con TIM/FiberCop, impegnandosi a sostenere i relativi costi di adeguamento delle infrastrutture, e nelle more del completamento dei lavori. L’Autorità vigilerà sulla corretta applicazione dell’eventuale modalità di accesso nella modalità descritta. A tal fine si ritiene, in particolare, che TIM/FiberCop debba, semestralmente, trasmettere all’Autorità una relazione dettagliata riportante, per ognuna delle adesioni contrattualizzate con gli operatori richiedenti l’accesso alla semi-GPON con infrastrutturazione al CNO, il relativo stato di avanzamento dei lavori

84. L’approccio regolamentare descritto per l’accesso passivo alla rete in fibra ottica di TIM/FiberCop – più flessibile rispetto a quello previsto per altri servizi regolamentati – appare ragionevole anche in considerazione del fatto che, contestualmente sono confermati in capo a tale operatore – a salvaguardia del mercato e della concorrenza infrastrutturale – tutti gli obblighi *ex ante* che il Codice contempla sull’accesso alle infrastrutture civili (dunque anche il modello di EoI e l’orientamento al costo). A questi obblighi si aggiungono anche la conferma nel mercato 1B degli obblighi già imposti di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione in fibra ottica, nonché quelli relativi all’accesso di tipo attivo alle risorse della rete di accesso di TIM/FiberCop (VULA FTTH) a prezzi orientati al costo (tranne che nei Comuni Contendibili). Si considera inoltre tale approccio in linea con le indicazioni del quadro regolamentare vigente; infatti, si valuta che gli accordi di mercato (presenti e futuri) – se coerenti con le condizioni indicate sopra – possano favorire significativamente lo sviluppo dei servizi in fibra nel mercato tutelando al contempo la concorrenza. Se questo processo si avvierà – nel pieno rispetto delle condizioni sopra menzionate e richieste dall’Autorità – si ritiene che non ci sarà bisogno di una regolamentazione più stringente.

85. Per quanto concerne la disciplina del servizio Full-GPON si ritiene necessario che TIM/FiberCop lo renda disponibile a tutto il mercato a condizioni tecniche ed economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. In particolare, il servizio deve essere fornito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Le condizioni di prezzo del servizio full-GPON saranno valutate dall’Autorità in coerenza con i valori di costo desumibili dal modello di costo BU-LRIC adottato per la definizione dei prezzi degli altri servizi sottoposti ad una regolamentazione di prezzo basata sul principio dell’orientamento al costo, e tenendo conto del livello di condivisione del rischio di investimento tra i soggetti coinvolti (anche attraverso formule di condivisione del rischio per il tramite di contratti di durata e/o a volumi garantiti di acquisto) e in coerenza con gli Impegni antitrust assunti da TIM e approvati dall’AGCM (caso I850) e le relative disposizioni della delibera n. 45/23/CIR, nonché della specificità (tecnologica e di mercato) delle aree geografiche in cui tali servizi sono forniti.

b) TIM/FiberCop, entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, deve comunicare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito lo/gli schema/i contrattuale/i (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso), proposto/i al mercato (sottostanti ai contratti conclusi – eventualmente rinegoziati – o da concludere). Entro il medesimo termine TIM/FiberCop deve comunicare all'Autorità i contratti conclusi per la vendita dei servizi Full-GPON. Successivamente, ogni tre mesi, TIM/FiberCop deve comunicare all'Autorità ogni altro eventuale contratto che avrà stipulato (indicando lo schema contrattuale sottostante) nonché eventuali ulteriori schemi contrattuali che intende proporre al mercato che dovranno essere pubblicati sul sito dell'operatore. Tali schemi contrattuali includono altresì le modalità tecniche di accesso e interconnessione presso le centrali. Le eventuali formule tariffarie devono prevedere comunque il pagamento di un contributo a copertura dei costi variabili (linee che vengono attivate) e di un contributo a copertura dei costi fissi (ad es. interconnessione alla centrale, predisposizione *cabinet*, *splitter* e interconnessione al *cabinet*), anche attraverso contratti di acquisto pluriennali o a volumi garantiti.

c) L'Autorità verifica gli schemi contrattuali – nonché i singoli contratti – presentati al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità retroagiscono alla data di stipula dei contratti. In caso di contratti già sottoscritti, un eventuale esito negativo della verifica da parte dell'Autorità, comporta la modifica retroattiva del contratto in ossequio al principio di non discriminazione.

d) L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi e monitora costantemente le transazioni del mercato sull'accesso ai servizi full-GPON. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Inoltre, l'Autorità avvia un Tavolo tecnico permanente per la discussione e la risoluzione dei problemi di accesso alla rete in fibra per agevolare il mercato nella infrastrutturazione. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Organo di Vigilanza di TIM. Se, entro due anni dall'approvazione del presente provvedimento, l'Autorità identifica problemi rilevanti nella negoziazione dell'accesso, nella conclusione dei contratti e/o nella fornitura del servizio, valuterà l'imposizione di una regolamentazione più severa.

86. Per quanto riguarda infine la disciplina regolamentare del servizio di accesso *End to End*, si ritiene che, analogamente a quanto previsto per i servizi semi-GPON, full-GPON e accessi P2P in secondaria, TIM/FiberCop debba rendere disponibile il servizio di accesso *end to end* a tutto il mercato a condizioni tecniche ed economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Anche per tale servizio, si applica la disciplina degli schemi contrattuali previsti per i servizi semi-GPON, full-GPON e accessi P2P in secondaria.

87. L'Autorità, inoltre, considera opportuna la rimozione dell'obbligo in capo a TIM di fornire i servizi di accesso al DSLAM, considerati i volumi pressoché nulli di vendita di tali servizi. L'assenza di interesse del mercato per tale servizio rende infatti l'attuale obbligo non più proporzionato e giustificato.

88. Infine, l'Autorità ritiene opportuno confermare, in capo a TIM, l'obbligo di fornire il servizio di accesso, in tecnologia FWA, esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale. Nelle suddette aree il servizio FWA di TIM deve rispettare le caratteristiche tecniche approvate con delibera n. 111/21/CIR e la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti. Si ritiene opportuno confermare che i canoni e i contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA all'ingrosso siano fissati sulla base del criterio del *retail minus*, con una percentuale di riduzione pari al 30%, ai sensi della delibera n. 111/21/CIR.

89. In sintesi, alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene di confermare, in generale e fatto salvo quanto prima precisato, l'obbligo per TIM/FiberCop di fornire:

- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in rame, ULL e SLU, il servizio di accesso al segmento di terminazione in rame, ed i relativi servizi accessori;
- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in fibra ottica, quali: l'accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria, l'accesso semi-GPON, l'accesso full-GPON, l'accesso al segmento di terminazione in fibra ottica, l'accesso di tipo VULA (e semi-VULA) ed i relativi servizi accessori;

90. L'Autorità conferma, inoltre, per TIM l'obbligo di fornire il servizio di accesso alla rete FWA esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame.

91. Si conferma, altresì, l'obbligo per TIM/FiberCop di fornitura dei servizi di *provisioning* ed *assurance* ULL, SLU e VULA FTTC, anche in modalità disaggregata, ove richiesto dagli OAO, secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 321/17/CONS ed ulteriormente dettagliate con la presente delibera. Inoltre, considerato l'impatto positivo della misura di disaggregazione sul mercato e sulla qualità dei servizi offerti al consumatore, nonché della disciplina più flessibile che si introduce per la fornitura dei servizi semi-GPON (precedentemente illustrata), si ritiene di estendere tale modello di disaggregazione ai servizi di accesso VULA FTTH - compatibilmente con gli esiti dei lavori di un'Unità di Monitoraggio, che si ritiene di avviare, all'interno della quale saranno discusse le problematiche tecniche conseguenti all'estensione della misura a tali servizi. In particolare, in tale ambito, sarà discussa la modalità tecnica per l'estensione della disaggregazione ai servizi VULA FTTH, tenuto anche conto delle osservazioni avanzate da un operatore circa le difficoltà tecniche nell'estendere le misure di disaggregazione a tale servizio VULA FTTH ed individuando eventuali soluzioni

alternative. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità intende avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM, con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Nello stesso ambito saranno concluse le attività, già avviate, necessarie ad individuare gli SLA e le Penali relativamente ai servizi già oggi gestiti attraverso la modalità di disaggregazione.

92. Inoltre, in relazione alle aree in cui appare plausibile l'assenza di una competizione infrastrutturale tramite SLU, l'Autorità ritiene congruo confermare la possibilità per TIM/FiberCop di utilizzare la tecnologia *vectoring*. Ciò consentirà al mercato che utilizza i servizi a monte, quali il VULA, di fruire di prestazioni migliori in termini di velocità trasmissiva e stabilità della qualità del servizio. Come già previsto con la delibera n. 348/19/CONS, nelle altre aree gli operatori collocati in SLU, incluso TIM/FiberCop, dovrebbero stabilire accordi per adottare il *vectoring*, in modalità MOV, sulla base dei prodotti disponibili sul mercato. In caso di mancato accordo, entro un termine ragionevole (due mesi), ciascun operatore potrà decidere di attivare il *vectoring* in modo indipendente (quindi non in modalità MOV). Gli operatori possono valutare e sottoporre all'attenzione dell'Autorità soluzioni tecnologiche alternative che garantiscano un miglioramento, nelle aree in cui si intenderà continuare ad utilizzare le risorse in rame della rete secondaria o dalla base dell'edificio, delle *performance* della connessione dati e che, al contempo, consentano un utilizzo condiviso equo e non discriminatorio delle risorse di rete, nel rispetto delle regole generali qui definite.

93. Sul sistema di SLA e penali, alla luce del consolidamento dei processi messi in campo negli ultimi anni e delle positive prestazioni raggiunte, si ritiene che non sia, allo stato, opportuno e ragionevole apportare modifiche all'attuale struttura degli SLA e penali, fatta salva la necessità di un mero adeguamento alle revisioni regolamentari introdotte dalla presente analisi dei mercati, quali, ad esempio, la previsione di deregolamentazione di alcuni servizi (come il WLR e il *bitstream*). Tuttavia, tenuto conto della durata quinquennale del presente ciclo regolamentare, si ravvisa l'opportunità di rivedere, nell'ambito di un procedimento *ad hoc* da avviare nel corso del presente ciclo regolamentare, gli attuali SLA e penali di cui all'Annesso 2 del presente documento, in modo da poter cogliere quanto prima, e senza aspettare la successiva analisi di mercato, eventuali nuove esigenze di mercato che nel frattempo dovessero emergere.

94. L'Autorità conferma altresì la necessità di definire previsioni specifiche per la regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM, previsto dal *c.d.* Piano di *decommissioning* di TIM, approvato nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS. A tal riguardo, in applicazione delle previsioni del Codice, l'Autorità intende adottare misure a salvaguardia del mercato e dei consumatori, ma anche al fine di incentivare la migrazione dei clienti finali dalla rete *legacy* verso le nuove tecnologie.

95. Si osserva, infatti, come la prosecuzione degli investimenti in reti a banda ultra-larga abbia comportato un significativo incremento, rispetto a quanto rilevato nel 2019, della copertura dei servizi offerti su rete FTTC (da parte di TIM) ed FTTH (da parte di TIM, attraverso FiberCop, ma anche da parte di OF e di altri operatori a livello locale),

come rilevato in dettaglio nel Documento I. Si aggiunge che il Piano Italia a 1 Giga – descritto in dettaglio anch’esso nel Documento I – permetterà, nell’orizzonte temporale fino al 2026, di raggiungere una copertura totale del territorio con velocità di 1 Gigabit in *download*, attraverso l’impiego di soluzioni FTTH ed FWA. Nel corso del presente ciclo regolamentare, pertanto, è prevedibile che sarà raggiunta una copertura totale, tale da garantire la possibile migrazione di tutta la clientela – sia *retail* che *wholesale* – servita attualmente con la rete di accesso *legacy* di TIM, permettendo in prospettiva di attuare la completa dismissione della rete in rame (sia primaria che secondaria) e dei servizi forniti attraverso di essa, indipendentemente dal numero di centrali locali che verranno eventualmente chiuse alla fornitura dei servizi da parte della società.

96. Pertanto, è necessario prevedere misure regolamentari che contemplino non solo il caso previsto nel Piano di *decommissioning* di TIM – ossia la dismissione di centrali locali – ma anche il caso in cui pur mantenendo attiva la centrale locale, viene dismessa la sezione primaria ed eventualmente anche quella secondaria della rete di accesso in rame che si sviluppa da tale centrale. In questo senso, le misure regolamentari che si prospettano, descritte in dettaglio nell’**Annesso 4**, si applicano a tutti gli scenari possibili di *decommissioning*, rappresentati nello stesso Annesso.

Mercato 2B

97. Come evidenziato nell’analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 2B (Resto di Italia) – riportata in precedenza – l’Autorità ritiene che TIM, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, anche per il tramite di FiberCop, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l’accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è, quindi, probabile che TIM si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete. Pertanto, l’Autorità ritiene proporzionata e giustificata l’imposizione a TIM, ai sensi dell’articolo 84 del Codice, di un obbligo di accesso alla propria rete nel mercato 2B.

98. Tuttavia, considerato che la domanda a fine anno 2022 del mercato al dettaglio e all’ingrosso servita da TIM è sostanzialmente orientata verso servizi di nuova generazione realizzati su fibra ottica e basati su tecnologia *Ethernet*, l’Autorità ritiene ragionevole e proporzionato rimuovere in capo a TIM l’obbligo di accesso e di fornitura dei servizi a capacità dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e *Ethernet over SDH*, per tutte le velocità trasmissive. L’Autorità, analogamente a quanto previsto per i servizi WLR, ritiene comunque opportuno, al fine di consentire agli operatori di adattarsi al nuovo regime, che TIM continui a fornire e a mantenere gli accessi a capacità dedicata basati sulle suddette tecnologie (già attivati) alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fino a dodici mesi da tale data di pubblicazione, applicando a tali accessi i prezzi (intesi come prezzi massimi) nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvati dall’Autorità per il 2023. Dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, TIM potrà fornire tutti gli accessi a capacità

dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e *Ethernet over SDH*, per tutte le velocità trasmissive, a prezzi commerciali.

99. Per quanto specificatamente riguarda i servizi *Terminating Ethernet* su fibra ottica, l'Autorità chiarisce che l'impatto di eventuali modifiche alla catena impiantistica del servizio sul relativo perimetro regolamentato saranno oggetto di valutazione nel procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento di TIM per il 2024, ai sensi della presente analisi di mercato.

6. Obbligo di trasparenza

Mercato 1B

100. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM/FiberCop debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nel mercato 1B e, dunque, nella fornitura di ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame e in fibra ottica per i quali si conferma l'obbligo di accesso, in conformità a quanto illustrato in precedenza.

101. L'obbligo di trasparenza è volto ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura dei suddetti servizi all'ingrosso, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, ad evitare che TIM/FiberCop possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

102. In particolare, l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento (OR) per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*) e al segmento di terminazione in rame; *iii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

103. TIM/FiberCop dovrà, altresì, prevedere la pubblicazione annuale di un'offerta di riferimento, soggetta ad approvazione, per il servizio di accesso alla rete FWA, limitatamente alle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame.

104. Analogamente, l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop debba pubblicare un'Offerta di Riferimento annuale per i servizi di accesso alle proprie infrastrutture di ingegneria civile (a prescindere se queste siano utilizzate per la rete in rame o per la rete in fibra) con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul* e per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i*) accesso alla fibra spenta, con

riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*; ii) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; iii) VULA e semi-VULA; iv) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale. Per i servizi semi-GPON, full-GPON e P2P vale quanto affermato ai paragrafi 81 lett. f) e 85 lett. b).

105. Ciascuna Offerta di Riferimento dovrà contenere una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino del servizio, sufficientemente dettagliate e disaggregate.

106. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degrading, per ciascuno dei suddetti servizi, TIM/FiberCop deve predisporre – in conformità a quanto descritto **nell'Annesso 2** al presente Documento – idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

107. L'Offerta di Riferimento, di validità annuale (con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità. Al fine di consentire un preventivo avvio delle attività per l'approvazione di ciascuna Offerta di Riferimento, l'Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop debba pubblicare sul proprio sito *web*, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo, dando chiara evidenza delle modifiche ed integrazioni dell'Offerta rispetto a quella relativa all'anno precedente. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM/FiberCop pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità (è fatta eccezione per le condizioni economiche già definite nell'ambito del presente provvedimento relativamente alle quali TIM/FiberCop, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, pratica i prezzi previsti nella presente delibera per l'anno di pertinenza). Per l'anno 2024, TIM/FiberCop dovrà pubblicare le OR, conformi alle previsioni della presente analisi di mercato, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Al fine di evitare di gravare il mercato di condizioni incerte e non prevedibili, si ritiene opportuno che l'Offerta per il 2024 – una volta approvata dall'Autorità – retroagisca alla data di pubblicazione del provvedimento finale di analisi di mercato.

108. Si ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, TIM/FiberCop possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione (o includere nuovi servizi, la cui fornitura necessita di elementi di rete rientranti nel perimetro merceologico del mercato rilevante 1B, o nuovi profili di accesso), che devono essere soggette ad approvazione da parte dell'Autorità. In particolare, si ritiene che TIM/FiberCop debba comunicare per iscritto all'Autorità la

proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. L'Autorità approva le nuove condizioni tecniche e/o economiche agli esiti di uno specifico procedimento istruttorio o, qualora ne ravvisi l'opportunità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in corso o che è in procinto di essere avviato. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, la modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM/FiberCop sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM/FiberCop potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web* che TIM/FiberCop effettuerà dopo l'approvazione da parte dell'Autorità. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche, laddove approvate dall'Autorità secondo l'*iter* procedimentale innanzi descritto, sono pubblicate sul sito *web* di TIM/FiberCop almeno trenta giorni prima della loro applicazione. Fatto salvo quanto sopra descritto in relazione alla procedura di riferimento da seguire in caso di modifiche in corso d'anno dell'OR (inclusi nuovi servizi o nuovi profili di accesso) per circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, si ritiene che, in considerazione della specificità e dell'impatto effettivo che la variazione di offerta ha sul mercato, l'Autorità potrà valutare, su istanza motivata di parte, eventuali deroghe alle tempistiche individuate dalla suddetta procedura.

109. Con riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte da TIM/FiberCop nelle nuove Offerte di Riferimento, rispetto a quelle precedentemente approvate, al fine di facilitare la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, si ritiene opportuno che TIM/FiberCop alleggi, per ciascuna Offerta di Riferimento, un documento di sintesi riportante, in forma tabellare, le principali modifiche e integrazioni apportate rispetto a quanto previsto nell'Offerta approvata l'anno precedente.

110. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare l'obbligo per TIM/FiberCop di fornire un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa. Tali garanzie di trasparenza sono necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi.

111. Circa le informazioni relative a modalità e tempistiche di realizzazione della rete di FiberCop, si ritiene ragionevole prevedere l'obbligo per TIM di condividere un piano di dettaglio in cui si precisano i Comuni e il numero di UIT di cui è prevista la realizzazione della rete, secondo le modalità seguenti:

- i) un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione, che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun Comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
- ii) con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO.

Mercato 2B

112. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM/FiberCop debba essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata per i quali è confermato l'obbligo di accesso secondo quanto illustrato in precedenza.

113. L'obbligo di trasparenza è volto, in particolare, ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, ad evitare che TIM/FiberCop possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio.

114. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

115. In particolare, l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop debba pubblicare, su base annuale, un'Offerta di Riferimento per i servizi a capacità dedicata all'ingrosso, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e le modalità di fornitura e ripristino dei servizi, sufficientemente dettagliate e disaggregate, nonché i relativi SLA e penali. Per le modalità e termini di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per i servizi di cui al mercato 2, nonché per gli aspetti procedurali concernenti l'iter di approvazione, l'Autorità ritiene applicabile quanto previsto per i servizi del mercato 1B.

7. Obbligo di non discriminazione

Mercati 1B e 2B

116. L'Autorità ritiene che TIM/FiberCop, anche se sottoposta all'obbligo di accesso, possa sfruttare comunque la propria condizione di operatore dominante nei

mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e a capacità dedicata (1B e 2B) e l'integrazione nei mercati a valle (di TIM), al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura dei servizi. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con TIM sui mercati in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. In particolare, è necessario che l'accesso ai servizi all'ingrosso inclusi nei mercati analizzati sia fornito in maniera non discriminatoria, ossia che TIM/FiberCop fornisca agli operatori alternativi tali servizi alle stesse condizioni economiche e tecniche di quelle applicate alle proprie divisioni interne. Inoltre, è necessario che TIM/FiberCop condivida con gli operatori alternativi tutte le informazioni essenziali relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applichi le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura delle linee di accesso. Ciò al fine di evitare che TIM/FiberCop possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

117. Alla luce di ciò, l'Autorità ritiene di confermare in capo a TIM/FiberCop, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, l'obbligo di non discriminazione, in entrambi i mercati (1B e 2B) in aggiunta all'obbligo di accesso, in quanto l'imposizione di tale obbligo è basata sulla natura del problema, proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, per ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame ed in fibra ottica e dei servizi a capacità dedicata (nel seguito, per semplificare, saranno chiamati tutti "servizi di accesso all'ingrosso" indipendentemente dal mercato di appartenenza), TIM/FiberCop deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni che applica alle proprie divisioni commerciali (nel caso di TIM), alle società controllate, collegate e controllanti.

118. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che TIM debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori richiedenti l'accesso, sia alle proprie divisioni interne ed alle società collegate o controllate (inclusa dunque FiberCop), al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Analogamente, FiberCop venderà i propri servizi agli OAO e a TIM, nonché alle altre società collegate o controllate, alle medesime condizioni economiche.

119. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura TIM/FiberCop deve fornire i servizi di accesso all'ingrosso mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni interne e alle società controllate, collegate e controllanti. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da TIM/FiberCop, quest'ultima dovrà garantire nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni interne e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

Modello di equivalence

120. Con specifico riferimento al modello di *equivalence* da applicare per la fornitura dei servizi del mercato 1B forniti dall'operatore SMP, la Raccomandazione *Gigabit* (in continuità con quanto previsto dalla precedente Raccomandazione del 2013 sui costi e la non discriminazione) stabilisce, al punto 13, che “*Il modo più sicuro per conseguire l'effettivo rispetto del principio di non discriminazione e promuovere la concorrenza è, in linea di principio, l'applicazione dell'EoI, che garantisce parità di condizioni tra i rami di attività dell'operatore SMP a valle e i terzi richiedenti l'accesso.*”¹⁵ La Raccomandazione, pur riconoscendo che, in linea il principio, il modello dell'EoI resta quello preferibile afferma poi che le ANR “*dovrebbero stabilire se sia proporzionato obbligare l'operatore SMP a fornire input all'ingrosso in base al principio dell'EoI o dell'EoO*”.

121. La regolamentazione vigente – ossia principalmente la delibera n. 348/19/CONS, che ha confermato le condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione imposto a TIM stabilite dalla delibera n. 652/16/CONS (quindi il Nuovo Modello di *Equivalence* – NME) – prevede un modello di *full equivalence* per i servizi di accesso SLU, ULL, VULA FTTB/H, ossia per i cosiddetti *servizi base*.

122. In particolare, in base al NME, per i *servizi base*, vi è una completa assimilazione delle funzioni commerciali al dettaglio di TIM (*TIM Retail*) ad un operatore alternativo (OAO) infrastrutturato, nei suoi rapporti con le interfacce commerciali e tecniche di TIM (ossia la direzione *Wholesale*). Il NME prevede, infatti, che la fornitura dei *servizi base* di accesso all'ingrosso regolamentati agli OAO ed a *TIM Retail* avvenga mediante la stessa unità organizzativa e gli stessi processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l'implementazione di un modello di *Full equivalence*. I restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati sono offerti secondo un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*), potendo beneficiare dell'unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in modalità *Full Equivalence*.

123. Ciò premesso, si osserva che i servizi i venduti da FiberCop – per effetto della separazione ed essendo tale società attiva solo nel mercato all'ingrosso – saranno inevitabilmente forniti secondo il modello di *EoI*, inclusi i servizi di accesso alle infrastrutture. Infatti, come sottolineato da TIM nel progetto di separazione, “*per i servizi infrastrutturali offerti da FiberCop a TIM e agli OAO, ci saranno anche per TIM contratti tra società e quindi una EoI de facto, a differenza della situazione attuale in cui le infrastrutture e i servizi della secondaria sono integrati nella medesima società*”¹⁶.

¹⁵ Nel modello di EoI, servizi e informazioni vengono forniti alle divisioni interne e ai terzi richiedenti l'accesso agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi. Il modello di EoO prevede la fornitura dei servizi *wholesale* ai richiedenti l'accesso con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che l'operatore SMP applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti.

¹⁶ Cfr. paragrafo 6.2 del Progetto di separazione di TIM, pag. 24 (Annesso 1 dell'Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS).

124. TIM e FiberCop, anche se al momento non dovessero scambiarsi servizi di accesso alle rispettive infrastrutture, sono comunque, in virtù della separazione, obbligate in via di principio a fornire agli OAO in regime di EoI (stessi processi, stessi sistemi, stessi prezzi, stesse condizioni tecniche) tutti i servizi che l'una offre all'altra (allo stato e, potenzialmente, in futuro). Attualmente il progetto di separazione prevede che FiberCop offra accesso a TIM *wholesale* alle proprie infrastrutture di posa in secondaria mentre tra i servizi offerti da TIM a FiberCop non vi è l'accesso alle infrastrutture di posa in primaria. Ciò non vuol dire che in futuro tale accesso non possa essere offerto. L'estensione del regime di EoI alle infrastrutture civili è dunque diretta conseguenza della separazione tra le due Società e non ha alcun impatto sul regime di *equivalence* da applicare ai servizi base che TIM fornisce alle proprie divisioni interne.

125. Pertanto, l'Autorità intende confermare il modello di *equivalence* previsto dalla delibera n. 348/19/CONS, con l'unica modifica inerente all'estensione del modello di *EoI* anche ai servizi di accesso alle infrastrutture in primaria ed alla fibra spenta (offerti da TIM), oltre che – alla luce anche di quanto previsto dalla stessa TIM nel progetto di separazione – a tutti i servizi infrastrutturali offerti al mercato da FiberCop, in quanto società separata attiva nel solo mercato all'ingrosso.

126. Inoltre, si evidenzia che il progetto di separazione legale prevede che, per quanto riguarda i processi per l'erogazione dei servizi *wholesale* agli OAO, TIM utilizzerà principalmente gli stessi processi, sistemi e banche dati già realizzati a seguito dell'implementazione del NME; pertanto, gli impatti sugli OAO saranno limitati. Lo schema di processo conserva, quindi, i principi stabiliti nel NME e la piattaforma sistemistica è sostanzialmente quella della Nuova Catena di *Delivery* aggiornata secondo il nuovo perimetro di TIM per l'implementazione di tutti i servizi a TIM *retail* ed agli OAO. Per quel che riguarda, nello specifico, l'accoglienza e la gestione dei servizi *wholesale* richiesti a TIM dagli OAO e da TIM *retail*, questa sarà assicurata da TIM e rimarrà sostanzialmente invariata rispetto alle attuali modalità. Pertanto, TIM utilizzerà i sistemi oggi in uso in ambito *wholesale* per i servizi erogati agli Operatori. Per quanto riguarda invece la fornitura da parte di FiberCop dei servizi agli OAO ed a TIM *Wholesale*, il progetto di separazione prevede l'utilizzo della piattaforma utilizzata in precedenza da Flash Fiber¹⁷.

127. Per quanto illustrato, l'Autorità ritiene opportuno adeguare le misure di non discriminazione attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, al fine di

¹⁷ “Per quanto riguarda la vendita diretta all'ingrosso da parte di FiberCop dei servizi in fibra che ricadono nel suo perimetro (richiamati in dettaglio nel corso del presente documento), l'offerta verrà realizzata, nella misura maggiore possibile, mediante sistemi e processi esistenti e collaudati, avvalendosi, in particolare, della piattaforma sviluppata da Flash Fiber.” “In particolare, FiberCop si potrà avvalere della piattaforma sviluppata da Flash Fiber integrando su di essa i servizi in rame. Tale piattaforma garantisce, “by design”, tutte le misure di segregazione dei dati sensibili dal punto di vista competitivo (ad es. profilatura accessi e accesso esclusivo ai dati)”. Cfr. pag. 5 e 13 dell'Annesso 1 dell'Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS.

recepire le misure organizzative volontariamente implementate da TIM sotto forma di obblighi regolamentari da imporre in capo a quest'ultimo, in quanto operatore SMP.

128. Per quanto concerne invece il mercato 2B si conferma l'attuale modello di *EoO* non reputandosi proporzionata né giustificata l'estensione al modello di *EoI* in ragione in particolare della dimensione ridotta del mercato in oggetto ed in particolare dei volumi dei servizi *terminating* su fibra ottica, per i quali si conferma l'obbligo di fornitura nel prossimo periodo regolamentare, oggetto della presente delibera.

KPIs, processi e sistemi

129. In merito al sistema dei KPIs volti a misurare la non discriminazione (KPI_nd), l'Autorità intende confermare l'applicazione a TIM/FiberCop dei KPI approvati con la delibera n. 395/18/CONS, come eventualmente integrati per tener conto della separazione societaria di TIM. Stesso discorso va fatto in merito all'applicazione dei parametri di qualità (KPI-QoS) di cui alla delibera n. 309/14/CONS.

130. A tale riguardo, si ritiene opportuno che l'Organo di Vigilanza presenti agli Uffici dell'Autorità una proposta di integrazione e modifica dei KPI-nd approvati con la delibera n. 395/18/CONS al fine di tener conto del nuovo assetto organizzativo della società, nonché degli impatti della disaggregazione dei servizi accessori sui volumi dei servizi, ed al fine di misurare le prestazioni di *delivery* ed *assurance* di FiberCop e di TIM (rispetto anche ai nuovi servizi offerti). A valle delle necessarie attività istruttorie svolte in contraddittorio con gli operatori, l'Autorità potrà adottare un nuovo aggiornato *set* di KPI-nd.

131. I contratti di servizio FiberCop-TIM dovranno garantire condizioni di fornitura nonché economiche e tecniche (processi di *delivery* ed *assurance*) equivalenti a quelle applicate dalle due società agli OAO. A tal fine nell'Annesso 2 del presente Documento sono indicati i nuovi livelli di SLA e penali a garanzia dei livelli di servizio sui nuovi servizi offerti da FiberCop.

132. TIM utilizza, per l'erogazione dei servizi di accesso *wholesale* agli OAO ed alle società interne al Gruppo (FiberCop) nonché alle proprie divisioni interne i processi, sistemi e banche dati approvati con la delibera n. 652/16/CONS, aggiornati secondo il nuovo perimetro di TIM *Wholesale* e dei flussi di fornitura dei servizi all'ingrosso alle divisioni commerciali ed agli OAO.

133. Si ritiene inoltre necessario che le misure attuali che regolano l'accesso ai sistemi informativi di TIM siano estese ai sistemi di FiberCop. A tal fine, appare opportuno che, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, TIM/FiberCop presenti una proposta al riguardo che l'Autorità, con il supporto dell'OdV e sentiti gli operatori alternativi, è chiamata ad approvare, eventualmente con modifiche.

Disaggregazione dei servizi di delivery e assurance

134. Come richiesto da alcuni operatori nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS, l'Autorità ritiene opportuno estendere l'attuale modello di disaggregazione dei servizi accessori di *delivery* e *assurance* previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, oggi riservato ai servizi di ULL/SLU e VULA FTTC, anche ai servizi di VULA-H offerti sulla nuova infrastruttura di FiberCop, al fine di rafforzare l'applicazione del principio di non discriminazione.

Organo di vigilanza

135. Il progetto di separazione prevede la nomina dell'ARCO (*Antitrust and Regulatory Chief Officer*) con il ruolo di monitorare e segnalare agli organi decisionali di FiberCop l'adempimento di tutti gli obblighi concorrenziali e regolamentari necessari a garantire la piena autonomia di FiberCop. Questa figura potrebbe avere impatti positivi sul rispetto delle garanzie di non discriminazione attraverso i modelli di *equivalence* e separazione.

136. Si ritiene in ogni caso che le attuali garanzie sulla parità di trattamento assicurate dall'Organo di Vigilanza siano da preservare nell'ambito del contesto regolamentare definito dal presente provvedimento. Si intende infatti confermare il ruolo dell'OdV nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato in quanto l'attività di tale organismo contribuisce a rafforzare le tutele di parità di trattamento. Alla luce della separazione di TIM, l'Autorità intende estendere i poteri e le prerogative dell'OdV in materia di vigilanza sulla parità di trattamento anche in relazione alla società FiberCop.

Test di replicabilità tecnica ed economica

Questioni di carattere generale

137. L'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP, che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica, costituisca un importante strumento di vigilanza per il regolatore sulle eventuali discriminazioni commesse dall'operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

138. La delibera n. 348/19/CONS ha apportato alcune modifiche alla precedente disciplina per la verifica della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato alla luce delle richieste del mercato, del mutato contesto competitivo e tecnologico, oltre che delle evidenze emerse nei *test* di replicabilità svolti nel corso del triennio precedente. Nei paragrafi seguenti saranno illustrati i principi che l'Autorità

utilizzerà per la verifica della replicabilità delle offerte *retail*¹⁸ – evidenziando la conferma o la modifica della metodologia approvata con la delibera n. 348/19/CONS.

Offerte retail soggette alla verifica di replicabilità

139. La delibera n. 348/19/CONS prevede che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi, tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga e ultralarga, offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi (incluse le promozioni) – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato mira a verificare se le condizioni economiche e tecniche di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o *input* alternativi.

140. L'Autorità ritiene di confermare l'obbligo per TIM di essere sottoposta alla verifica di replicabilità economica e tecnica relativa alla suddetta tipologia di offerte *retail* da svolgersi mediante apposito *test* di replicabilità definito dall'Autorità. Spesso, per semplicità, si utilizza anche l'espressione “*test di prezzo*”, laddove si vuole dare maggiore risalto alla verifica di replicabilità economica, ma si tratta comunque di un *test* che è sempre accompagnato anche alla verifica della replicabilità tecnica.

Procedura di valutazione della replicabilità tecnico-economica

141. La delibera n. 348/19/CONS prevede una procedura di valutazione della replicabilità secondo la quale TIM comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

142. L'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso.

143. L'Autorità ritiene che l'anticipo di almeno 20 giorni per la comunicazione preventiva da parte di TIM di nuove offerte o modifiche alle condizioni di offerte esistenti rappresenti un adeguato bilanciamento tra le esigenze di *time to market* dell'operatore

¹⁸ “Following a market analysis, the NRA should set out and make public in advance in its decision establishing remedies the procedure and parameters it will apply when carrying out the ex-ante economic replicability test.”, cfr. Commission recommendation on the regulatory promotion of Gigabit connectivity.

notificato e di istruttoria da parte degli Uffici. L'Autorità ritiene pertanto di confermare tale tempistica salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

144. La delibera n. 348/19/CONS prevede tuttavia che non siano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva le seguenti offerte di TIM:

- a) le offerte *flagship*;
- b) rinnovo di offerte già in commercio alle medesime condizioni già approvate dall'Autorità;
- c) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell'offerta stessa e che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato;
- d) le “*abbinare commerciali opzionali*” così come definite con la delibera n. 614/18/CONS, dal momento che non è sottoposta al test di prezzo la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un'offerta già approvata.

145. Per tali tipologie di offerta, TIM può effettuare una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all'Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza. La delibera n. 348/19/CONS prevede, quindi, che anche le offerte *flagship* siano comunicate da TIM all'Autorità contestualmente al lancio commerciale e l'Autorità effettui la valutazione di replicabilità, riservandosi di richiedere a TIM il ritiro dell'offerta o, ove applicabile e giustificato, l'adeguamento dei prezzi dei corrispondenti servizi *wholesale*.

146. Una simile previsione era stata motivata da un'esigenza di semplificazione amministrativa e di incentivo alla migrazione verso i servizi a banda ultralarga, che giustificava per le offerte di punta (cosiddette *flagship*) – particolarmente rilevanti nelle fasi di migrazione dei clienti verso reti NGA – una valutazione di replicabilità di tipo *ex post* piuttosto che *ex ante*.

147. Tuttavia, l'Autorità ritiene che non sia ad oggi necessario sottoporre le offerte *flagship* ad una disciplina separata, tenuto conto dello sviluppo delle offerte *ultrabroadband* e del fatto che l'attuale formulazione delle offerte *retail* di TIM al mercato prevede generalmente proposte commerciali basate sul principio della *Best Technology Available* (BTA), ossia la previsione di attivazione all'utente del servizio di accesso ad *Internet* secondo la migliore tecnologia (rame, misto rame-fibra, fibra ottica) per lo stesso disponibile. Attesa la possibilità di attivare una stessa offerta (ossia alle stesse condizioni economiche per l'utente finale) con tecnologie e quindi con velocità di accesso ad *Internet* diverse, risulterebbe in ogni caso ambigua e non univoca la classificazione di tale offerta come *flagship* o meno sulla base delle caratteristiche nominali (poiché l'effettiva tecnologia – anche eventualmente ADSL in una logica BTA – non dipende più dall'offerta in sé ma dallo specifico utente attivato).

148. In tal senso, al fine di evitare ambiguità interpretative anche in considerazione della crescente significatività in termini di consistenze delle offerte che potrebbero essere classificabili come *flagship*, l'Autorità ritiene di sottoporre alla medesima verifica di replicabilità preventiva tutte le offerte di TIM indipendentemente dalla loro velocità massima di *download*. Tale previsione non appare contraria ai richiamati principi di semplificazione in quanto: i) ad oggi l'Autorità effettua di fatto la valutazione *ex ante* di tutte le offerte poiché, come detto, la famiglia di offerte classificabili come *flagship* prevede generalmente anche profili di accesso con velocità ridotta (secondo la logica BTA) o servizi aggiuntivi venduti in *bundle* che richiedono una valutazione *ex ante* con l'effetto di vincolare tutti i servizi e prodotti che compongono l'offerta *retail* (incluso il singolo profilo di accesso a banda ultralarga *flagship*) alla medesima valutazione *ex ante*; ii) la maturità raggiunta nei procedimenti istruttori di valutazione consente di analizzare la replicabilità delle offerte di TIM nei tempi previsti senza implicazioni negative sul *time to market* e sulla possibilità di migrazione degli utenti verso servizi a banda ultra-larga; iii) l'assenza di "casi particolari" fornisce agli operatori alternativi maggiore chiarezza e trasparenza sulla metodologia e sulle modalità con cui l'Autorità valuta la replicabilità delle offerte *retail* di TIM.

149. Del resto, anche nella raccomandazione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga, la Commissione suggeriva di sottoporre a verifica di replicabilità i servizi a banda larga al dettaglio aventi maggiore rilevanza (*flagship*). Tale orientamento risulta confermato anche nella raccomandazione *Gigabit* in cui la Commissione raccomanda di sottoporre a *test* di replicabilità *ex ante* le offerte *flagship*, in caso di rimozione dell'obbligo di orientamento al costo per i servizi di accesso. L'Autorità intende comunque applicare tale *test* a tutte le offerte di TIM di accesso alla rete fissa (al netto delle casistiche di cui al paragrafo successivo), anche per quelle basate su servizi *wholesale* che restano soggetti al principio di orientamento al costo) al fine di garantire una maggiore tutela al mercato considerata la possibilità per TIM di offrire *bundle* che includono servizi e prodotti non regolati a maggiore marginalità.

150. Per quanto concerne le lettere b), c), d) del precedente punto 144, nell'ottica di semplificazione ed atteso che per tali offerte non emerge un rischio concreto di compressione dei margini di replicabilità, l'Autorità ritiene di confermare la previsione di una comunicazione contestuale alla presentazione dell'offerta con verifica *ex post* di conferma delle condizioni di replicabilità

Metodologia

151. La delibera n. 348/19/CONS prevede che le verifiche di replicabilità siano svolte mediante un unico *test* di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF).

152. La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità

della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, considerando il periodo di permanenza media della clientela.

153. La valutazione del costo sottostante ogni offerta tiene conto della variazione prospettica, nel periodo di permanenza del cliente, delle singole componenti di costo, considerando sia i prezzi regolamentati e approvati dall'Autorità sia i costi desunti dal mercato (come la banda *Internet* nazionale e internazionale, i contenuti audiovisivi, i servizi/prodotti accessori, ecc.). Parimenti, in coerenza con quanto prima, possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo del costo sottostante ogni offerta nell'ambito del *mix* produttivo, le riduzioni di prezzo approvate dall'Autorità rispetto ai prezzi medi nazionali regolamentati.

154. L'Autorità ritiene di confermare la suddetta metodologia introdotta con la delibera n. 348/19/CONS.

Relevant Time Period

155. La delibera n. 348/19/CONS ha uniformato a 36 mesi il periodo di riferimento per l'analisi DCF (RTP, *Relevant Time Period*) indipendentemente dalla tipologia di offerta (*narrowband, broadband, ultra-broadband*). Tale decisione è stata motivata anche sulla base del *benchmark* "*Price squeeze and economic replicability tests*" di *Cullen International*, aggiornato a luglio 2018, con lo scopo di individuare una *best practice*.

156. Al fine di valutare la possibile modifica del RTP, la tabella seguente mostra il *benchmark* considerato nella delibera n. 348/19/CONS, ristretto ai paesi che nel 2018 adottavano una valutazione DCF, ed il suo aggiornamento a dicembre 2022.

Tabella VI.1 – Benchmark internazionale in relazione al *Relevant Time Period* (RTP)

Country	Methodology 2018	RTP 2018	Methodology 2022	RTP 2022
Austria	DCF	36 mesi	N.A.	N.A.
Irlanda	DCF	60 mesi	DCF	60 mesi
Italia	DCF	36 mesi (fibra e rame business) 24 mesi (rame consumer)	DCF	36 mesi
Olanda	DCF	36 mesi	N.A.	N.A.
Spagna	DCF	60 mesi (fibra) 27 mesi (rame)	DCF	60 mesi
Svezia	Period by period DCF (One-off)	12 mesi 36 mesi (One-off)	Period by period DCF (One-off)	12 mesi 36 mesi (One-off)

157. La tabella evidenzia che, nei paesi che adottavano una valutazione DCF, la durata del RTP non è stata modificata, a meno di paesi in cui il *test* è stato rimosso (Austria) o la disciplina è oggetto di rivalutazione (Olanda¹⁹).

158. L'Autorità, anche alla luce del *benchmark* internazionale, non ravvisa pertanto l'esigenza di modificare il RTP e ritiene di confermare per tutte le offerte soggette a *test* di prezzo il periodo di 36 mesi stabilito dalla delibera n. 348/19/CONS.

Mix produttivo

159. La delibera n. 348/19/CONS prevede che il calcolo del costo da considerare nella valutazione di replicabilità sia svolto considerando l'impiego di un *mix* di servizi all'ingrosso (c.d. *mix produttivo*) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del *mix produttivo*, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete, soggetti al requisito di *equivalence of Input*, o a servizi intermedi alternativi, inclusa l'autoproduzione.

160. In particolare, nella delibera n. 348/19/CONS si è ritenuto che, ai fini della definizione del *mix produttivo* per la valutazione della replicabilità delle offerte FTTH, in

¹⁹ Cfr. *Cullen International, Price squeeze and economic replicability tests (2022)*, "The market analysis decision of 27 Sep. 2018 (Flash) was annulled by the Dutch trade and industry appeals tribunal on 17 March 2020".

base a quanto previsto nei paragrafi 82 e 83 delle linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS, **si possano considerare anche i costi sostenuti dagli operatori alternativi su infrastrutture alternative**. Infatti, nelle linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS l’Autorità, tenendo nella massima considerazione le osservazioni della Commissione europea, ha ritenuto *“opportuno tener conto dell’eventuale sviluppo di offerte destinate ad aree geografiche più ristrette rispetto all’intero territorio nazionale (c.d. offerte local) e, pertanto, degli input effettivamente utilizzati su base geografica, secondo la medesima logica già impiegata per la valutazione di offerte formulate in ambito gara (per le quali è prevista la verifica di replicabilità sulla base del servizio all’ingrosso proprio dello specifico contesto di gara). Ciò sia in ragione del crescente sviluppo di infrastrutture wholesale a banda ultralarga alternative a quelle dell’incumbent, sia, in ottica futura, del roll-out delle infrastrutture di accesso oggetto dei bandi di finanziamento pubblico (cd. infrastrutture finanziate con il modello diretto), sia, ancora, per la progressiva realizzazione dei piani di investimento privati. In sede di verifica di offerte local, gli Uffici valutano pertanto, caso per caso, l’opportunità di adeguare il criterio del mix produttivo alle specificità infrastrutturali delle aree del territorio nazionale entro cui tali offerte sono commercializzate ed all’effettivo utilizzo di infrastrutture alternative da parte degli operatori”*.

161.L’Autorità ha pertanto ritenuto che le condizioni di mercato fossero mature per attuare, in modo sistematico, quanto già previsto nella delibera n. 584/16/CONS tenendo conto dei costi delle infrastrutture di accesso alternative a quella di TIM.

162.L’Autorità, anche in considerazione del grado di diffusione delle reti FTTH sul territorio nazionale, ritiene di confermare la previsione di considerare, nel *mix* produttivo per le offerte FTTH, anche i servizi intermedi alternativi inclusa l’autoproduzione.

163.Per quanto concerne i servizi *wholesale* inclusi nel *mix*, la delibera n. 348/19/CONS, non elencandoli esplicitamente, rimanda alle previsioni della delibera n. 584/16/CONS²⁰. Tuttavia, l’attuale contesto competitivo e di mercato presenta una disponibilità ed un ricorso ai servizi *wholesale* diverso rispetto a quello considerato nel 2016. Infatti, alcuni servizi *wholesale* non risultano più soggetti a regolamentazione *ex ante* (ad esempio *shared access*) mentre altri servizi sono stati resi disponibili nel frattempo (ad esempio semi-GPON, semi-VULA). In generale, l’Autorità ritiene opportuno che il *mix* produttivo utilizzato nelle verifiche di replicabilità rifletta quanto più possibile il reale utilizzo dei servizi *wholesale* da parte degli operatori. Al fine di rendere l’identificazione dei servizi efficiente e coerente con il contesto competitivo recependone le evoluzioni che potranno presentarsi nel periodo di validità della presente analisi di mercato, l’Autorità non ritiene opportuno fornire, in questo provvedimento, un elenco chiuso di servizi *wholesale* da considerare nel *mix* produttivo. In tal senso, l’Autorità ritiene che il principio generale sia quello di considerare nel *mix* produttivo l’insieme di *input wholesale* (offerti da TIM o alternativi inclusa l’autoproduzione) che

²⁰ Cfr. punti 70-78 delle linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS.

risultano effettivamente utilizzati per la fornitura dell'offerta *retail* agli utenti. Nel caso di offerte disponibili per più architetture, il *mix* produttivo complessivo deve essere quindi rappresentativo dell'effettiva quota di utilizzo dei diversi *input wholesale* per le diverse architetture. Al fine di fornire al mercato la necessaria trasparenza rispetto alla modalità con cui l'Autorità verifica la replicabilità delle offerte *retail* di TIM, l'elenco degli effettivi *input wholesale* considerati nei *test* di prezzo per le diverse architetture di rete potrà essere aggiornato, rispetto all'elenco iniziale fornito dalla delibera n. 584/16/CONS, nei procedimenti di aggiornamento annuale dei pesi del *mix* produttivo.

164. Si richiama che con la delibera n. 30/23/CIR, l'Autorità ha aggiornato all'anno 2023 il *mix* produttivo applicabile alla valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM.

Conclusioni sulla replicabilità delle offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio

165. L'Autorità ritiene di confermare che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione, tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga e ultralarga, offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi, incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.

166. Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato mira, pertanto, a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o da operatori alternativi.

167. Il *test* mira a verificare la replicabilità sia tecnica sia economica delle offerte al dettaglio di TIM.

168. L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di cui al comma precedente mediante i *test* definiti ai sensi della presente delibera e della delibera n. 584/16/CONS come modificata dalla delibera n. 614/18/CONS (per le parti non modificate dal presente provvedimento).

169. Per quanto concerne la verifica della replicabilità economica, il calcolo del costo per la predisposizione dell'offerta è svolto considerando l'impiego di un *mix* di servizi all'ingrosso (c.d. *mix* produttivo) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del *mix* produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete o a servizi intermedi alternativi, inclusa l'autoproduzione.

170. Il *mix* produttivo include i servizi all'ingrosso offerti dall'operatore SMP o da operatori alternativi, inclusa l'autoproduzione, prevalentemente utilizzati per la fornitura dei servizi inclusi nell'offerta *retail*. L'elenco dei servizi all'ingrosso inclusi nel *mix* produttivo, inizialmente definito dalla delibera n. 584/16/CONS ed esteso con la delibera

n. 348/19/CONS, può essere modificato nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento dei pesi del *mix* produttivo al fine di riflettere la reale disponibilità ed utilizzo dei diversi *input wholesale* da parte degli operatori.

171. Le verifiche di replicabilità (relative sia ad offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame che ad offerte *ultrabroadband* su rete in fibra) sono svolte mediante un unico *test* di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF).

172. La verifica DCF è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 36 mesi per la clientela residenziale e non residenziale.

173. Il modello di verifica DCF è alimentato mediante dati storici consolidati, senza fare ricorso ai piani previsionali di acquisizione elaborati dall'operatore notificato.

174. La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, considerando il periodo di permanenza media della clientela. Ai fini del calcolo dei costi si tiene conto dei canoni e dei contributi regolamentati applicati nell'anno di pertinenza della durata di sottoscrizione del servizio di cui sopra, incluse le riduzioni di prezzo approvate rispetto al valore medio nazionale e tenuto conto in ogni caso di quanto stabilito in relazione agli obblighi di controllo di prezzo in questo provvedimento. Parimenti tutti i costi relativi alle componenti non regolamentate sono determinati in ottica prospettica nel periodo di permanenza del cliente.

175. Nell'ottica di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, considerato l'elevato numero di offerte e promozioni comunicate dall'operatore SMP che comportano l'utilizzo delle risorse dell'Autorità per la verifica di offerte che non presentano alcuna criticità, oltre che al fine di non imporre in capo al soggetto regolato obblighi non proporzionati alla finalità stabilite, viste le linee guida adottate con la delibera n. 614/18/CONS (di modifica della delibera n. 584/16/CONS), che di fatto riducono i margini di errori di interpretazione delle regole per l'operatore SMP, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato confermare l'assenza dell'obbligo di comunicazione preventiva nel caso di offerte che non richiedono una valutazione puntuale. In particolare, non sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva ai fini del *test* di replicabilità le seguenti tipologie di offerta: i) rinnovo di offerte già in commercio alle medesime condizioni già approvate dall'Autorità; ii) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell'offerta stessa e che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato; iii) le “*abbinare commerciali opzionali*” così come definite con la delibera n. 614/18/CONS.

176. Le offerte di cui ai punti i) e ii) riguardano modifiche ad offerte già approvate che non comportano una variazione dell'esito del *test* effettuato in precedenza, mentre quelle di cui al punto iii) sono offerte per le quali non è necessaria la valutazione da parte dell'Autorità dal momento che non è sottoposta al *test* la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un'offerta già approvata. Per tutte queste tipologie di

offerta, TIM dovrà comunque effettuare una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all'Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza.

177. Al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di replicabilità *ex ante* per le tipologie di offerte diverse da quelle indicate ai punti i)-iii) del paragrafo, TIM comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

178. Con riferimento alle offerte *flagship*, tenuto anche conto delle modalità con cui gli operatori presentano le proprie offerte al mercato che prevedono generalmente l'attivazione della migliore tecnologia disponibile e, pertanto, con massima velocità di *download* dipendente dall'utente sottoscrittore e non dall'offerta, l'Autorità ritiene opportuno che le stesse siano soggette alla disciplina generale prevista per la verifica della replicabilità delle offerte *retail*.

179. Di seguito si schematizza quanto sopra sulle differenti modalità di comunicazione delle offerte ai fini delle verifiche della replicabilità.

Tabella VI.2 – Schema relativo ai tempi di comunicazione delle offerte retail di TIM

Tipologia offerta	Regolamentazione previgente ex delibera n. 348/19/CONS	Nuove previsioni
Abbinata commerciale opzionale	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità
Rinnovo di offerta già in commercio alle medesime condizioni già approvate	Comunicazione contestuale	Comunicazione contestuale
Modifica di offerta già in commercio senza riduzione dei margini	Comunicazione contestuale	Comunicazione contestuale
Principali offerte fibra destinate alla clientela residenziale (c.d. offerte <i>flagship</i>)	Comunicazione contestuale con <i>test</i> di replicabilità <i>ex post</i>	Comunicazione preventiva di 20 gg e <i>test</i> di replicabilità <i>ex-ante</i>
Tutte le altre offerte	Comunicazione preventiva di 20 gg e <i>test</i> di replicabilità <i>ex-ante</i>	Comunicazione preventiva di 20 gg e <i>test</i> di replicabilità <i>ex-ante</i>

180. Con la comunicazione (preventiva o contestuale) delle condizioni di offerta, che riporta tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, TIM trasmette all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento.

181. In caso di comunicazione preventiva, l'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso. Per le offerte non soggette a comunicazione preventiva, l'Autorità, svolte le verifiche del caso, si riserva di richiedere a TIM il ritiro dell'offerta o modifiche ai prezzi *wholesale* laddove sussistano margini in tal senso.

182. In caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del *test* di prezzo, che l'offerta promozionale risulti replicabile anche in assenza di un'analogha promozione a livello *wholesale*.

183. Qualora le verifiche di replicabilità economica e/o tecnica dell'offerta sottoposta alla valutazione diano esito negativo, l'Ufficio competente trasmette

all'operatore notificato una comunicazione di “*preavviso di rigetto*” per eventuali osservazioni. A valle della ricezione di tali osservazioni, o comunque decorsi i dieci giorni, l'Autorità, entro il termine di 30 giorni al netto delle sospensioni procedurali, approva l'offerta con provvedimento espresso, nell'eventualità che i motivi ostativi vengano rimossi o risultino superati, ovvero, qualora anche alla luce di eventuali osservazioni dell'istante permangano profili ostativi all'approvazione dell'offerta, informa il Consiglio dell'Autorità delle valutazioni svolte e quindi comunica all'operatore notificato la mancata approvazione dell'istanza, con indicazione dei motivi per i quali la stessa non può essere accolta.

Replicabilità delle offerte di TIM in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore

184. Come chiarito nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica. Il *test* di replicabilità costituisce un importante strumento di vigilanza per il regolatore sulle eventuali discriminazioni commesse dall'operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, anche in presenza di separazione societaria. Difatti, la creazione di FiberCop – come evidenziato in precedenza – non ha eliminato l'integrazione verticale di TIM e di conseguenza la problematica competitiva legata al rischio di *price-squeeze* e *margin-squeeze*.

185. Tuttavia, l'Autorità ritiene che una separazione societaria attenui i rischi di discriminazione tecnica ed economica alla luce della maggiore trasparenza degli scambi economici tra le due società FiberCop e TIM per le componenti della rete di accesso e trasporto e della applicazione di una EoI *de facto* per la fornitura dei servizi da parte di FiberCop. Anche in considerazione di ciò, l'Autorità ritiene che un alleggerimento degli oneri regolamentari possa essere realizzato in relazione al tema della replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore. Attesa la scarsità, negli anni di vigenza del controllo di cui all'art. 43 della delibera n. 348/19/CONS, di segnalazioni o inottemperanze in tale ambito in regime di integrazione verticale, l'Autorità ritiene proporzionato rimuovere l'onere di comunicazione all'Autorità e di realizzazione del *data base* da parte di TIM, di cui alla delibera n. 348/19/CONS. Resta fermo che la verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo.

Verifica di equità e ragionevolezza delle offerte wholesale di TIM/FiberCop concernenti i servizi per i quali è rimosso l'orientamento al costo

186. Rimane impregiudicata, anche in presenza di separazione societaria, la possibilità di una verifica di equità e ragionevolezza delle offerte *wholesale* dell'operatore SMP concernenti i servizi per i quali è rimosso l'orientamento al costo (nei Comuni contendibili), anche su segnalazione degli operatori. Infatti, come illustrato in precedenza,

nei Comuni contendibili la potenziale azione di TIM potrebbe concretizzarsi non tanto nell'applicazione di prezzi elevati quanto, viceversa, nella riduzione degli stessi per comprimere il margine del concorrente a livello *wholesale*, al fine di ostacolarne l'ingresso nel mercato.

Modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso alla rete fissa

187. Al fine di garantire la piena non discriminazione dei clienti finali ed evitare asimmetrie tra il processo di migrazione dei clienti tra operatori (sia da OAO *donating* a OAO *recipient* che da OAO *donating* a TIM) ed il processo di attivazione (incluso dunque il processo relativo ai passaggi della clientela da TIM ed OAO), si conferma quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS in merito alla fase del processo relativa alla comunicazione preventiva tra operatore *recipient* ed operatore *donating* (cosiddetta fase II del processo), confermando pertanto che le tempistiche di fase II siano simmetriche e pari, sia in fase di attivazione sia di migrazione, a non oltre 2 giorni lavorativi, senza necessità, al momento, di ulteriori modifiche. Si richiama che tale previsione è stata attuata, con la Circolare del 12 marzo 2020, mediante la pubblicazione delle specifiche tecniche aggiornate ed è operativa dal 19 aprile 2020.

8. Obbligo di separazione contabile

Mercati 1B e 2B

188. L'Autorità ritiene che i maggiori effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di TIM (anche per il tramite di FiberCop) possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei servizi di accesso alla rete fissa appartenente ai diversi livelli della catena produttiva, oltre che per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa TIM/FiberCop detiene un significativo potere di mercato.

189. Come illustrato nel corso del documento, i servizi appartenenti ai mercati in esame (1B e 2B) e i mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa sono legati da una relazione di tipo verticale in quanto presenti nella medesima catena del valore. Al riguardo, si richiama che le società infragruppo, TIM e FiberCop, continueranno a fornirsi reciprocamente alcuni servizi²¹. Pertanto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di

²¹ Si richiama che FiberCop per poter offrire alcuni servizi *wholesale* regolati dovrà utilizzare anche servizi ed *asset* rientranti nel perimetro di TIM/FiberCop. A titolo di esempio, si evidenzia che FiberCop offrirà i servizi full-GPON tramite l'acquisto da TIM/FiberCop della fibra in rete primaria. Analogamente, i servizi *retail* offerti da TIM/FiberCop alla propria clientela *mass market* saranno realizzati sulla base di servizi *wholesale* acquisiti da FiberCop e di componenti di servizio autoprodotte o acquistate sul mercato, al pari di qualsiasi altro operatore infrastrutturato. A titolo di esempio: i) il servizio fonia (RTG/ISDN) potrà essere offerto da TIM/FiberCop sulla base dell'acquisto dell'ULL da FiberCop; ii) il servizio a banda ultralarga su reti FTTx (FTTC-FTTH), con o senza fonia, potrà essere offerto da TIM/FiberCop sulla base

non discriminazione – in continuità con quanto stabilito dalle precedenti delibere di analisi di mercato (delibere n. 348/19/CONS e n. 623/15/CONS) – l’Autorità, ai sensi dell’art. 82 del Codice, ritiene opportuno confermare in capo a TIM/FiberCop, per i mercati 1B e 2B (Resto d’Italia), e per ciascun servizio ad esso appartenente, l’obbligo di separazione contabile, seppur adeguandolo per tener conto del nuovo assetto societario di TIM. Nel rispetto di tale obbligo si ritiene, quindi, che TIM/FiberCop debba rendere trasparenti i prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni, ossia applicati per la fornitura alle proprie divisioni commerciali (nel caso di TIM) e alle società infragruppo, dei servizi equivalenti a quelli regolamentati venduti agli altri operatori. In particolare, TIM/FiberCop deve rendere trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all’ingrosso venduti ad altri operatori (ai prezzi pubblicati nell’Offerta di Riferimento) e di quelli relativi ai servizi interni trasferiti tra le società TIM e FiberCop (come specificati negli appositi contratti stipulati tra le Parti) e alla propria divisione commerciale (di TIM). Si rileva che, come diretta conseguenza della separazione societaria, in aggiunta degli attuali contratti di servizio e relativi *transfer charge*, TIM/FiberCop dovrà rendicontare anche gli effettivi flussi di fatturazione tra le due società infragruppo, oltre che quelli esterni.

190.L’obbligo di separazione contabile permette la verifica del rispetto da parte dell’operatore notificato dell’obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, dell’assenza di sussidi incrociati tra i servizi.

191.L’attuazione dell’obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all’esterno o fornito internamente (tra le società del gruppo e alla divisione *retail*) e di calcolare i relativi costi. Ciò detto, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno considerati i costi riconducibili allo stesso direttamente (anche tramite opportuni *driver* di rete) e indirettamente (tramite opportuni *driver* economici). Tali costi includono gli ammortamenti, i costi operativi diretti e indiretti, i costi di manutenzione, e il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital - WACC*). I costi unitari, in ottica FDC (*Fully Distributed Cost*), si ottengono ripartendo il suddetto costo complessivo sui relativi volumi medi nell’anno di riferimento. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita esterna (agli OAO) o dalla fornitura interna del servizio (ad un’altra società del gruppo e alla divisione *retail*) e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti.

192.Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, l’Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun

dell’acquisto del servizio SLU e semi-GPON da FiberCop. Inoltre, per i servizi *business* di fascia alta, TIM/FiberCop si potrà avvalere, per le componenti di accesso, di tutti i servizi passivi venduti da FiberCop (inclusi, cavidotti e fibra spenta) o resi disponibili sul mercato da altri operatori. Cfr. Progetto di separazione di TIM, pag. 23 (Annesso 1 dell’Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS).

servizio ad esso appartenente - in rame ed in fibra e, per il mercato 1B, anche FWA - dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e a capacità dedicata (inclusi nei mercati 1B e 2B) e relativi servizi accessori, tra cui i servizi di co-locazione (per il mercato 1B).

193. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop, nel Conto Economico dei mercati 1B e 2B e di ciascun servizio ad esso appartenente, predisponga un prospetto dei flussi di trasferimento dei servizi tra FiberCop e TIM, ossia un elenco esaustivo e dettagliato dei servizi che vengono venduti da FiberCop a TIM e, analogamente, dei servizi che vengono venduti da TIM a FiberCop, con evidenza dei relativi costi e ricavi. Inoltre, si ritiene che TIM/FiberCop debba continuare a dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione, in contabilità, di poste figurative (*transfer charge*). Tali poste rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) di ciascun servizio - in rame, in fibra e, per il mercato 1B, anche FWA.

194. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione, inoltre, l'Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop continui a dare evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente (tra le società infragruppo e alla divisione *retail*) che per quelli venduti all'esterno, assicurando che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente presentino lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei servizi forniti internamente sono uguali a quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento, salvo il caso di prezzi diversi autorizzati dall'Autorità.

195. Si ritiene, altresì, necessario che TIM/FiberCop continui a predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente (tra le società infragruppo e alla divisione *retail*) certificando l'utilizzo, per la fornitura interna, degli stessi termini e condizioni, sistemi e processi di quelli utilizzati per la vendita esterna (per i servizi in regime di EoI) o, se del caso, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna (per i restanti servizi in regime di EoO).

196. Inoltre, si ritiene necessario che TIM/FiberCop continui a predisporre e sottoporre all'Autorità, all'interno di appositi contratti, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti tra le società infragruppo TIM/FiberCop (o all'interno di appositi contratti di servizio per la fornitura dei servizi di accesso dalla direzione *wholesale* di TIM a quella *retail*).

197. Analogamente, si ritiene che TIM debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, un'evidenza contabile separata relativa alla direzione *Wholesale*, o a qualsiasi altra funzione di TIM cui siano attribuite le competenze relative

alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento, ed alla società FiberCop.

198. Considerata la rimozione, a partire dall'anno 2024, dell'obbligo per TIM di fornire i servizi a capacità dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e Ethernet over SDH, per tutte le velocità trasmissive, si rimuove l'obbligo di separazione contabile per tali servizi e lo si impone invece con riferimento ai servizi di accesso alla semi-GPON, full-GPON, collegamenti P2P in secondaria e accessi *end to end* per i quali TIM ha obblighi di accesso a condizioni tecniche ed economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

9. Obbligo di controllo dei prezzi

Mercato 1B

199. L'assenza di un'effettiva concorrenza nel mercato 1B potrebbe indurre TIM/FiberCop a praticare prezzi eccessivamente elevati ovvero a comprimere i margini tra prezzi *wholesale* e prezzi *retail*, a danno dell'utenza finale. L'Autorità intende, pertanto, confermare ai sensi dell'art. 85 del Codice un regime di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da TIM su rete in rame e su alcuni servizi offerti su rete in fibra basato sul criterio dell'orientamento al costo, attraverso l'applicazione della metodologia di costo di tipo *Bottom Up Long Run Incremental Cost* (BU-LRIC).

200. Come indicato in precedenza nella sezione relativa all'obbligo di accesso, si ritiene infatti opportuno concedere più flessibilità nella definizione delle condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria e *end to end* – sia nei Comuni contendibili sia in quelli non contendibili – richiedendo l'applicazione di condizioni economiche eque e ragionevoli piuttosto che orientate al costo (da applicarsi nell'ambito delle formule contrattuali proposte da TIM/FiberCop e approvate dall'Autorità). Tali condizioni sono comunque valutate dall'Autorità in coerenza con i valori di costo desumibili dal modello di costo BU-LRIC adottato per la definizione dei prezzi degli altri servizi sottoposti ad una regolamentazione di prezzo basata sul principio dell'orientamento al costo, e tenendo conto del livello di condivisione del rischio di investimento tra i soggetti coinvolti (anche attraverso il ricorso a formule contrattuali basate sulla durata minima e/o a volumi garantiti di acquisto), nonché della specificità (tecnologica e di mercato) delle aree geografiche in cui tali servizi sono forniti. Nel rispetto del principio di trasparenza ed ai fini delle necessarie verifiche, TIM/FiberCop è tenuta a comunicare all'Autorità ed a pubblicare sul proprio sito gli schemi contrattuali (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso) proposte al mercato (sottostanti ai contratti conclusi o da concludere) e i relativi contratti conclusi. L'Autorità vigilerà sul rispetto di tali obblighi e monitorerà le transazioni del mercato concernenti i predetti servizi.

201. Tutti gli altri servizi offerti nel mercato 1B (accesso alle infrastrutture, VULA, segmento di terminazione, tratta di adduzione) saranno invece sottoposti ad orientamento al costo ed i prezzi sono definiti sulla base del modello BULRIC.

202. Tuttavia, si ritiene che nei Comuni contendibili individuati applicando i criteri di cui al Documento III del presente provvedimento – tenuto anche conto delle quote di mercato di TIM e del livello di copertura della rete dell'operatore *wholesale only* e, dunque, dei maggiori vincoli competitivi esistenti al comportamento di TIM – l'operatore SMP abbia minori incentivi a praticare prezzi elevati per la presenza di maggiori vincoli concorrenziali. In tali Comuni l'operatore SMP potrebbe, al contrario, essere incentivato ad adottare pratiche anticompetitive volte a ridurre i prezzi all'ingrosso (ad esempio applicando sconti *target* o adottando pratiche di *lock-in*).

203. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità – pur confermando in capo a TIM l'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato 1B (relativo al Resto d'Italia) – ritiene opportuno prevedere **una differenziazione geografica di tale obbligo** con riferimento ai servizi VULA. In particolare, l'Autorità ritiene che nei Comuni contendibili (elencati, per il primo anno di validità del presente provvedimento, in appendice del Documento III) sia giustificato e proporzionato la rimozione dell'obbligo di orientamento al costo per la definizione dei prezzi dei servizi VULA e semi-VULA. Per tali servizi, TIM è tenuta ad applicare prezzi nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.

204. Dunque, per quanto concerne i prezzi dei servizi di accesso in rame, si conferma l'orientamento al costo sia nei Comuni contendibili sia in quelli non contendibili. Per i servizi di accesso in fibra invece, nei Comuni non contendibili, si conferma l'orientamento al costo per i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture civili, VULA, semi-VULA, segmento di terminazione e tratta di adduzione, laddove per i servizi semi-GPON, Full-GPON, P2P in secondaria ed *end to end* si applicheranno prezzi equi, ragionevoli e non discriminatori. Invece, nei Comuni contendibili – tenuto anche conto delle quote di mercato di TIM e del livello di copertura della rete dell'operatore *wholesale only* e, dunque, dei maggiori vincoli competitivi esistenti al comportamento di TIM – anche i servizi di accesso VULA e semi-VULA non saranno orientati al costo.

205. In analogia con la deregolamentazione dei mercati 1A e 2A, nei Comuni contendibili del mercato 1B si stabilisce che per i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento TIM pratici – per i servizi VULA e semi-VULA già attivati a tale data – prezzi al massimo uguali a quelli del 2023, avendo quindi la facoltà di ridurli. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), per tutti i servizi di accesso VULA e semi-VULA TIM/FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli. Periodi maggiori non risultano proporzionati anche in considerazione del fatto che, a tutela del mercato, si prevede che, nel corso del periodo di validità della presente analisi di mercato, ci siano dei momenti di “verifica” da parte dell'Autorità sull'effettiva permanenza delle condizioni di mercato sottostanti il paradigma

regolamentare adottato. Qualora nel corso delle suddette verifiche si dovesse riscontrare un mutamento significativo dello scenario di mercato e/o in caso di modifica significativa degli assetti organizzativi e societari di TIM/FiberCop, l’Autorità adotterà le opportune misure a tutela del mercato, in attesa che sia svolta una nuova di mercato. Si ritiene altresì appropriato stabilire che, a partire dalla prima revisione della lista dei Comuni contendibili, il suddetto periodo di transizione sia di sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento (di aggiornamento della lista dei Comuni Contendibili). TIM/FiberCop, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento – e, per le successive revisioni annuali, entro due mesi dal provvedimento che definirà la nuova lista di Comuni – è tenuta a pubblicare sul proprio portale *wholesale* e comunicare all’Autorità i prezzi da applicare nei Comuni Contendibili, che entreranno in vigore alla scadenza del suddetto periodo transitorio (ossia dodici mesi per il primo anno e sei mesi, per le successive revisioni annuali).

206. Si evidenzia, al riguardo, che le condizioni economiche dei servizi di accesso locale attivi e passivi per i quali si rimuove il criterio dell’orientamento al costo dovranno comunque essere non discriminatorie ed omogenee all’interno di ciascun Comune Contendibile, ossia TIM dovrà applicare un unico prezzo all’interno di ciascun Comune Contendibile.

207. Ai fini invece della determinazione delle tariffe dei servizi *wholesale* orientati al costo si adotta un approccio in continuità rispetto a quello impiegato nella delibera n. 348/19/CONS, come aggiornato nella delibera n. 132/23/CONS con riferimento alle condizioni economiche per gli anni 2022-2023. Tale approccio, che prevede di fissare i prezzi orientati al costo secondo una metodologia di tipo *bottom-up long run incremental cost* (BU-LRIC), appare in linea con il *framework* regolamentare degli obblighi di controllo di prezzo attualmente in vigore, definito in particolare con la Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione del 2013, nonché sostanzialmente coerente con la nuova Raccomandazione *Gigabit*.


208. Nell’Annesso 1 al Documento VI del provvedimento si riportano i dettagli relativi all’aggiornamento degli *input* ed alla modifica di alcune delle impostazioni del modello di costo BU-LRIC (ad esempio, l’allineamento della vita utile della secondaria in rame e fibra, come già sottoposto a consultazione con la delibera n. 337/22/CONS, e la riduzione del numero di centrali), rispetto alla versione adottata da ultimo con la delibera n. 132/23/CONS. I valori dei canoni che si ottengono ad esito dell’applicazione del modello di costo sono i seguenti (confrontati con i prezzi 2023).

Tabella VI.3 – Canoni dei servizi di accesso locale all’ingrosso (2023-2028)

<i>Servizio</i>	<i>Prezzi 2023</i>	<i>Prezzi 2024</i>	<i>Prezzi 2025</i>	<i>Prezzi 2026</i>	<i>Prezzi 2027</i>	<i>Prezzi 2028</i>
<i>Infrastrutture civili fino a 2 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	6,96	6,95	6,94	6,93	6,92	6,91
<i>Infrastrutture civili fino a 3 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	5,67	5,65	5,63	5,61	5,60	5,58
<i>Infrastrutture civili fino a 4 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,78	4,76	4,74	4,72	4,70	4,68
<i>Infrastrutture civili fino a 5 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,13	4,11	4,09	4,07	4,05	4,02
<i>Infrastrutture civili in adduzione €</i>	377,19	360,06	343,02	325,97	308,93	291,88
<i>Infrastrutture aeree (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,16	4,14	4,13	4,11	4,09	4,07
<i>ULL €/mese</i>	9,91	9,91	10,03	10,28	10,66	11,16
<i>SLU €/mese</i>	5,89	5,89	6,09	6,49	7,10	7,90
<i>Fibra primaria (IRU 15 anni) €</i>	1.874,38	1.889,70	1.905,02	1.920,33	1.935,65	1.950,97
<i>Fibra secondaria (IRU 15 anni) €</i>	1.314,72	1.346,67	1.378,63	1.410,58	1.442,53	1.474,49
<i>VULA FTTH GPON €/mese</i>	14,26	14,24	14,23	14,21	14,19	14,18
<i>VULA FTTH XGS-PON €/mese</i>	16,75	16,60	16,46	16,31	16,17	16,02
<i>VULA FTTC €/mese</i>	13,07	13,07	13,18	13,40	13,74	14,18
<i>Segmento Terminazione fibra €/mese</i>	2,50	2,45	2,39	2,34	2,29	2,23
<i>Segmento Terminazione rame €/mese</i>	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
<i>Semi-VULA FTTH GPON €/mese</i>	3,99	3,84	3,70	3,55	3,41	3,26
<i>Semi-VULA FTTH XGS-PON €/mese</i>	6,48	6,21	5,93	5,66	5,38	5,11

209. Con riferimento ai canoni dei servizi VULA C ed H si possono fare le seguenti considerazioni:

- a) L'applicazione del modello evidenzia che – a differenza del passato - **l'architettura in fibra misto rame non rappresenta più l'architettura più efficiente e presenta condizioni economiche più onerose rispetto ai corrispondenti servizi di accesso in fibra ottica completa** (il costo da modello al 2028 del servizio VULA C risulta di €15,95). Allo stesso tempo nel presente ciclo regolamentare i servizi VULA su rete fibra misto rame, date le attuali consistenze, saranno ancora rilevanti per il mercato e svolgeranno una sorta di vincolo di prezzo rispetto ai corrispondenti servizi di accesso su fibra al dettaglio ed all'ingrosso.
- b) Si ritiene pertanto ragionevole, coerentemente con l'obiettivo di offrire un segnale al mercato neutrale ed efficiente, **fissare i prezzi dei servizi di accesso VULA-C sulla base della migliore tecnologia disponibile, e quindi sulla base di un prodotto VULA su architettura FTTH**. Per determinare il costo del VULA C si impone l'indifferenza (stesso costo) tra i due prodotti al 2028 e si deriva il VULA C sottraendo anno per anno il *Risk premium* dal costo del prodotto H (nella misura di applicazione massima per anno);
- c) Si definisce uno **specifico glide path per calmierare ulteriormente gli effetti**. Nella figura che segue si fornisce una proposta per determinare i prezzi dei servizi VULA-C sulla base di uno specifico *glide path* che possa limitare gli aggravii di costo per gli operatori sulla rete FTTC, data la quota di accessi ad oggi preponderante a livello nazionale, fornendo agli operatori maggior tempo per preparare la migrazione verso le infrastrutture FTTH anche in ragione della maggiore diffusione e disponibilità delle stesse, che si concretizzerà nel corso del presente ciclo regolamentare. Si ritiene che gli incrementi di costo possano essere distribuiti in modo non uniforme nel corso degli anni oggetto della presente analisi di mercato, concentrando gli aumenti più rilevanti a partire dal 2026, anno in cui gli operatori infrastrutturati hanno dichiarato di trarre sostanzialmente la realizzazione dei piani di investimento privati e pubblici. In tale scenario, si ritiene di mantenere stabili i prezzi per il 2024 ed avallare incrementi via via crescenti a partire dal 2025, con un'accelerazione concentrata in particolare nel corso degli anni 2027 e 2028 quando la disponibilità delle infrastrutture VHCN sarà presente sulla totalità del territorio nazionale, secondo i piani dichiarati dagli operatori, e gli interventi pubblici saranno in fase di completamento.



210. Per imporre il *pricing* relativo tra i due servizi, si è dunque riconosciuto al servizio VULA FTTC un ruolo di prodotto “ancora” nel presente ciclo regolamentare, in quanto il servizio FTTC risulta essere ampiamente sostituibile con i servizi FTTH, anche per le caratteristiche tecniche della rete in rame italiana, di lunghezza mediamente inferiore alla media europea ed in grado, pertanto, di offrire servizi con prestazioni elevate ad una consistente parte delle linee attive coperte con FTTC.

211. Analogamente, per coerenza tra i prezzi dei servizi si ritiene di applicare un *glide path* anche per i prezzi del servizio SLU ed ULL in rame, di tipo non lineare, che possa distribuire gli aumenti a partire dal 2025, concentrandoli tra il 2026 ed il 2028.

212. Per quanto riguarda il servizio di accesso alla tratta di adduzione aerea, di cui si è introdotto l’obbligo di accesso, si osserva che calcolando il costo della tratta aerea sulla base delle lunghezze medie considerate nell’ambito del modello di costo, si ottiene un valore dell’IRU a 15 anni della tratta aerea pari a 199,90 €, calcolato con le seguenti assunzioni: costo di 6,37 euro/metro per la palificazione, considerato anche nell’ambito del modello, ed una lunghezza complessiva di 94 metri, come da lunghezza media della tratta considerata nel modello di costo della rete in rame pari a 104 metri, al netto della componente di accesso all’abitazione (circa 10 metri di lunghezza del raccordo d’utente)²². Per la domanda di spazio si considerano 2,1 posizioni cavo disponibili complessivamente: 1,1 minitubi di domanda da modello di costo più una posizione *wholesale* disponibile a terzi.

213. Inoltre, rispetto alla regolamentazione vigente, si ritiene opportuno specificare che gli oneri di bonifica delle infrastrutture aeree rappresentano costi di manutenzione

²² Si tratta di una stima ragionevole in virtù del fatto che tale tratta di adduzione è relativa all’accesso a segmenti di rete periferici nelle aree scarsamente popolate.

correttiva straordinaria che possono essere remunerati a TIM/FiberCop attraverso uno specifico contributo *una tantum* da valorizzare sulla base delle specifiche attività che si rendono necessarie e i relativi costi sottostanti, ma solo laddove tali oneri di bonifica straordinaria si rendano effettivamente necessari, come motivato caso per caso da TIM.

214. Con riferimento ai **contributi *una tantum***, tenuto conto degli efficientamenti già stabiliti nel corso del precedente periodo regolamentare, si ritiene non vi siano margini per ulteriori efficientamenti, alla luce anche del contesto di instabilità del livello di inflazione che si sta registrando negli ultimi anni. Fanno eccezioni i contributi relativi dei servizi SLU, ULL e VULA e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, che sono valutati, per gli anni 2024-2028, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS, in linea con quanto stabilito nel precedente periodo regolamentare.

215. Per le stesse motivazioni, si conferma il valore del **costo orario della manodopera** approvato per il 2023 anche per il periodo regolamentare oggetto della presente analisi di mercato, fermo restando che tale valore potrà essere riesaminato con un procedimento *ad hoc*, appositamente avviato dall’Autorità in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni specifiche rilevate. Per le stesse ragioni, si confermano i valori della componente relativa agli impianti, agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dei **costi di collocazione** (alimentazione e condizionamento) dell’Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione. In deroga a tale ultima previsione, come meglio specificato nell’Allegato A, con riferimento alla componente del canone annuo dei costi degli impianti specifici OAO nell’ambito del servizio di alimentazione in c.c. “forfetaria” per modulo standard N3, per la voce “Fornitura con impianti di Telecom Italia”, si ritiene che TIM debba applicare una riduzione annua dei prezzi pari al 7% per il periodo 2024-2025, a partire dal prezzo approvato per il 2023. La stessa voce di costo, per gli anni 2026-2027-2028, è approvata dall’Autorità nel corso della valutazione della relativa Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sottostanti.

216. Per la componente relativa all’**energia elettrica** dei costi di collocazione, si conferma la metodologia approvata con la delibera n. 132/23/CONS, che prevede di stabilire tale costo sulla base delle fatture di Telenergia, aggiornato su base trimestrale per tener conto delle oscillazioni del mercato energetico.

217. Con riferimento al valore del **WACC** per il periodo 2024-2028, calcolato in coerenza con la delibera n. 132/23/CONS secondo la metodologia descritta nell’Annesso 1 del presente Documento VI del provvedimento, si definisce un valore pari a 7,49% (sostanzialmente stabile rispetto al valore approvato per il 2023, pari a 7,40%). Per quanto riguarda il valore del **Risk Premium**, anche per esso si conferma quanto stabilito nel procedimento di cui alla delibera n. 132/23/CONS, ossia che esso si riduce progressivamente, fino ad annullarsi nel 2028 quando la copertura in FTTH sarà ragionevolmente completata ed il *risk premium* inteso a remunerare l’opzione di investimento *wait and see* risulterà di fatto risolta per tutto il territorio nazionale, rendendo l’applicazione del *risk premium* non giustificata.

218. Infine, in merito ai canoni mensili, ai contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA, per gli anni 2024-2028, si ritiene di poter confermare che essi vadano fissati da TIM/FiberCop sulla base del criterio del *retail minus* con una percentuale di riduzione pari al 30%, coerentemente con quanto stabilito ai sensi della delibera n. 111/21/CIR.

Approvazione di offerte con riduzione di prezzo *wholesale*, sconti a volumi/contratti di periodo

219. L'Autorità, in linea con quanto previsto con la delibera n. 348/19/CONS, ritiene, fatta salva la flessibilità dei prezzi prevista nei Comuni contendibili, che l'eventuale proposizione da parte di TIM/FiberCop di offerte promozionali, con una validità temporale circoscritta, caratterizzate da prezzi *wholesale* nazionali inferiori a quelli previsti dal presente provvedimento deve essere soggetta all'approvazione da parte dell'Autorità. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, la proposizione da parte di TIM/FiberCop di offerte promozionali circa le condizioni economiche (canoni e contributi *una tantum*) relative a servizi *wholesale* soggetti a controllo dei prezzi al fine di far fronte a specifiche esigenze di mercato (ad es. *upgrade* tecnologico, sopraggiunti eventi di carattere eccezionale che richiedono formulazioni di prezzo incentivanti, etc.).

220. L'Autorità, nel confermare gli orientamenti espressi con la delibera n. 348/19/CONS, ritiene che TIM possa - previa comunicazione all'Autorità per le valutazioni di competenza e la relativa approvazione - prevedere sconti a volume o contratti di periodo finalizzati ad incentivare gli investimenti in reti VHC. L'Autorità è infatti favorevole a tali strumenti laddove costituiscono un modo per ripartire i rischi di investimento. Le suddette offerte, che devono essere accessibili a tutti gli operatori interessati, possono essere limitate ad alcune aree del territorio nazionale e possono essere caratterizzate da costi unitari di accesso inferiori a quelli definiti nel presente provvedimento, al fine di riflettere unicamente la riduzione del rischio di investimento per la realizzazione di reti VHC (in pratica, le condizioni economiche di tali offerte devono essere orientate al costo senza l'applicazione di alcun *risk premium*), con il risultato di incrementare, per gli operatori (sia TIM/FiberCop che gli OAO), gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica oltre che di favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga senza deprimere gli incentivi alla concorrenza e gli investimenti da parte di operatori concorrenti. L'Autorità, in ogni caso, verificherà che tali accordi non ostacolino la concorrenzialità del mercato e, in particolare, gli investimenti da parte di operatori alternativi efficienti.

221. L'Autorità evidenzia, inoltre, che eventuali accordi di accesso stipulati tra TIM/FiberCop e altri operatori che prevedono condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite nell'ambito del presente provvedimento devono essere comunicati all'Autorità per le valutazioni di competenza.

Mercato 2B

222. L'Autorità ritiene che l'assenza di una reale concorrenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente su tutto il territorio nazionale potrebbe far sì che TIM pratici prezzi eccessivamente elevati ovvero comprimi i margini a danno dell'utenza finale.

223. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno imporre a TIM/FiberCop, ai sensi dell'art. 85 del Codice, un obbligo di controllo dei prezzi per la fornitura dei servizi di capacità dedicata in tecnologia *Ethernet* su fibra.

224. Tuttavia, in analogia a quanto previsto per il mercato 1B, si ritiene opportuno prevedere **una differenziazione geografica di tale obbligo** nei Comuni contendibili del mercato 2B, individuati applicando i criteri di cui al Documento III del presente provvedimento (elencati, per il primo anno di validità del presente provvedimento, in appendice del Documento III). In particolare, nei Comuni contendibili, TIM è tenuta ad applicare prezzi dei circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica e dei flussi di interconnessione nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza. Si prevede comunque che, per i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, TIM sia tenuta a praticare - per i servizi *terminating Ethernet* su fibra ed i flussi di interconnessione già attivati a tale data - prezzi al massimo uguali a quelli approvati per il 2023, avendo quindi la facoltà di ridurli. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), per tutti i servizi *terminating Ethernet* su fibra e flussi di interconnessione TIM è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.

225. Si ritiene altresì appropriato stabilire che, a partire dalla prima revisione della lista dei Comuni contendibili, il suddetto periodo di transizione sia di sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento (di aggiornamento della lista dei Comuni Contendibili). Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento - e, per le successive revisioni annuali, entro due mesi dal provvedimento che definirà la nuova lista di Comuni - TIM è tenuta a pubblicare sul proprio portale *wholesale* e comunicare all'Autorità i prezzi da applicare nei Comuni Contendibili, che entreranno in vigore alla scadenza del suddetto periodo transitorio (ossia dodici mesi per il primo anno e sei mesi, per le successive revisioni annuali).

226. Si evidenzia, al riguardo, che le condizioni economiche dei servizi *terminating Ethernet* su fibra, per i quali si rimuove il criterio dell'orientamento al costo, dovranno comunque essere non discriminatorie ed omogenee all'interno di ciascun Comune Contendibile, ossia TIM dovrà applicare un unico prezzo all'interno di ciascun Comune Contendibile.

Circuiti terminating e flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH

227. Alla luce della rimozione in capo a TIM, a partire dall'anno 2024, dell'obbligo di accesso e di fornitura dei servizi a capacità dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e

Ethernet over SDH, per tutte le velocità trasmissive, sono rimossi di conseguenza anche i relativi obblighi di controllo dei prezzi per tali servizi. Per quanto riguarda i flussi di interconnessione – per i quali è mantenuto l’obbligo di fornitura da parte di TIM – l’Autorità, considerando i dati di Contabilità Regolatoria, ha rilevato un margine complessivo positivo seppure in costante riduzione nel corso del quadriennio considerato, con un suo pressoché totale annullamento nell’ultimo anno oggetto di analisi (2020), lasciando ipotizzare una inversione di tendenza nel presente ciclo regolamentare. L’analisi dei volumi mostra al contempo un *trend* di moderata riduzione per tutto il periodo oggetto di analisi. Si ritiene quindi che, ragionevolmente, laddove non si intervenisse con modifiche dei prezzi OR vigenti, le due componenti di margine (ricavi-costi), di segno opposto, possano ragionevolmente compensarsi nel presente ciclo regolamentare consentendo, a TIM, un recupero dei costi complessivamente sostenuti. L’Autorità ritiene pertanto opportuno, tenuto conto di una generale esigenza di stabilità dei prezzi, fissare un *cap* nullo per il prossimo periodo regolatorio. Si osserva che alla luce dell’elevata instabilità del livello inflazionistico registrato a partire dalla fine del 2021, i prezzi saranno in realtà decrescenti in termini reali, tenuto conto dell’inflazione prospettica.

228. Tenuto conto di quanto sopra l’Autorità stabilisce i seguenti vincoli annuali di *cap*:

- paniere IC1: -0%;
- paniere IC2: -0%.

229. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* relativi ai flussi di interconnessione, si ritiene che questi debbano essere mantenuti invariati rispetto ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto della presente analisi, fermo restando quanto stabilito in merito al costo orario della manodopera; non si ritiene infatti vi siano margini per ulteriori efficientamenti, alla luce anche del contesto di instabilità del livello di inflazione.

Circuiti Ethernet su fibra ottica

230. Per quanto riguarda i circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, l’Autorità ritiene opportuno che i prezzi (canoni e contributi) siano orientati ai costi, sulla base del modello *bottom up*.

231. Le condizioni economiche dei suddetti servizi sono articolate in un contributo *una tantum* di attivazione e un canone mensile dipendente sia dalla velocità della sVLAN sia dalla classe di vendibilità delle centrali locali abilitate alla fornitura del servizio²³.

²³ L’offerta di riferimento di TIM/FiberCop raggruppa le centrali locali abilitate alla fornitura del servizio in 3 classi di vendibilità omogenee in base alla presenza di infrastrutture realizzate ai fini NGA utilizzabili per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica secondo il seguente schema: *i*) Classe A – Grandi centrali locali con presenza prevalente di rete FTTH GPON; *ii*) Classe B – Grandi centrali locali

232. Con riferimento a tale tipologia di circuiti, anche per il quinquennio 2024-2028, si adotta l'approccio già impiegato, da ultimo, nell'ambito delle delibere nn. 105/21/CIR e 5/22/CIR. Si richiama che tale modello di *pricing* è coerente con quello stabilito nel contesto dell'analisi dei mercati dell'accesso di cui alla delibera n. 348/19/CONS per i servizi passivi NGA funzionali alla definizione dei prezzi dei suddetti servizi. L'Autorità chiarisce che l'impatto di eventuali modifiche alla catena impiantistica del servizio sul relativo perimetro regolamentato saranno oggetto di valutazione nel procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento di TIM per il 2024, ai sensi della presente analisi di mercato. Alla luce delle considerazioni su esposte non si ritiene opportuno applicare ai suddetti servizi un meccanismo di programmazione dei prezzi (*network cap*) in considerazione delle troppe variabili, non note, introdotte dallo sviluppo che la rete NGA potrà avere nel prossimo triennio e delle conseguenti variazioni dei costi, non prevedibili ad oggi, che i suddetti circuiti potranno subire.

233. Per quanto riguarda i Comuni contendibili del mercato 2B, l'Autorità ritiene ragionevole un alleggerimento dell'obbligo di controllo di prezzo. **A tal fine TIM/FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli per tutti i servizi regolamentati di accesso del mercato 2B.** Analogamente a quanto previsto per i servizi del mercato 1B, l'Autorità ritiene opportuno, in linea con quanto previsto dall'art. 78, comma 5, del Codice prevedere che, per i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, TIM sia tenuta a praticare – per tutti i servizi regolamentati del mercato 2B forniti nei Comuni Contendibili già attivati a tale data – prezzi al massimo uguali a quelli approvati per il 2023, avendo quindi la facoltà di ridurli, nonché le medesime condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali approvate nell'OR 2023. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), TIM è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.

10. Obbligo di contabilità dei costi

Mercati 1B e 2B

234. Per verificare il rispetto da parte di TIM/FiberCop dell'obbligo di controllo dei prezzi imposto nei mercati in esame, l'Autorità deve avere evidenza dei costi sostenuti dall'operatore per la fornitura di ciascun servizio ad esso appartenente. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 85 del Codice, imporre a TIM/FiberCop l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio appartenente ai mercati 1B e 2B (Resto d'Italia), venduto esternamente o fornito internamente (anche tra le società infragruppo).

con buona copertura FTTC ma con presenza scarsa o nulla di rete FTTH GPON; *iii*) Classe C – Centrali locali di medio-piccola dimensione con presenza di rete FTTC e centrali locali di medio-grande dimensione con moderata presenza di rete FTTC.

235. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni aggiornate sui costi, sui volumi e sui costi unitari determinati in ottica FDC. Tali elementi contabili possono essere utilizzati direttamente per la fissazione dei prezzi o fornire elementi di valutazione e confronto nell'ambito dei modelli BULRIC.

236. Come illustrato precedentemente in merito all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità intende aggiornare, le disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di accesso alla rete fissa per procedere ad una razionalizzazione della reportistica contabile, con la definizione di un sistema di contabilità dei costi organico e funzionale alle esigenze informative dell'Autorità, e per tener conto delle novità regolamentari introdotte con la presente delibera.

237. A tal fine, come evidenziato in precedenza, si riporta nell'**Annexo 3** al presente Documento la proposta dell'Autorità in merito ai formati contabili che TIM/FiberCop è tenuta a predisporre in ottemperanza agli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile.

238. TIM/FiberCop dovrà dunque predisporre le proprie scritture contabili (Conti Economici e Rendiconti del capitale impiegato) per ciascun servizio appartenente ai mercati 1B e 2B conformemente ai formati contabili riportati nel suddetto Annexo 3 del presente Documento.